



Lega Italiana Protezione Uccelli – Associazione per la conservazione della Natura

Coord. **PUGLIA** - c/o CSV, v. Rovelli 48 – 71122 Foggia - ☎ 339.5852908 - Mail: puglia@lipu.it - PEC lipu.puglia@pec.it

Spett.li

REGIONE PUGLIA

- V e IV commissione Consiliare permanente in sedute congiunte commissioneconsiliare-4-5@pec.consiglio.puglia.it
- Presidente M. Emiliano presidente.regione@pec.rupar.puglia.it
- Consiglieri Regionali, ivi compreso il consigliere delegato S. Lacatena e i Presidenti dei gruppi consiliari segretario.generale@pec.consiglio.puglia.it
- Membri di Giunta Regionale segretariatogenerale.giunta@pec.rupar.puglia.it
- Dipartimento Sviluppo Economico
Sezione Transizione Energetica servizio.energiesinnovabili@pec.rupar.puglia.it

e p.c.

- Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana dipartimento.ambiente.territorio@pec.rupar.puglia.it
- Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana
Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio sezione.paesaggio@pec.rupar.puglia.it
- Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana
Servizio Parchi e Tutela della Biodiversita' ufficioparchi.regione@pec.rupar.puglia.it
- Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana
Sezione Urbanistica – Servizio Strumentazione Urbanistica sezioneurbanistica.regione@pec.rupar.puglia.it
- Dipartimento Sviluppo Economico dipartimento.sviluppoeconomico@pec.rupar.puglia.it
- Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale direttore.areaviluppoporurale.regione@pec.rupar.puglia.it
- Dipartimento Turismo, Economia Della Cultura e Valorizzazione del Territorio direttore.dipartimentoturismocultura@pec.rupar.puglia.it
- Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana
Sezione Autorizzazioni Ambientali sezioneautorizzazioniambientali@pec.rupar.puglia.it

MINISTERO della CULTURA

- Segretariato regionale per la Puglia sr-pug@pec.cultura.gov.it

ANCI PUGLIA

- Presidente - segreteria@pec.anci.puglia.it

Foggia, 15.11.2024





OGGETTO : Disegno di legge n. 222 del 23/10/2024 “*Individuazione delle superfici e delle aree per l’installazione di impianti a fonti rinnovabili in attuazione dell’art. 20, comma 4, del dlgs 8/11/21, n. 199 e dell’art. 3, comma 1, del decreto del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica del 21/06/24 (Disciplina per l’individuazione di superfici e aree idonee per l’installazione di impianti a fonti rinnovabili)*” - **OSSERVAZIONI e RICHIESTA di EMENDAMENTI**

RELAZIONE INTRODUTTIVA

PREMESSA

In tale documento si pongono di seguito una premessa e una disamina generale sullo stato dell’arte inerente la dinamica di insediamento delle FER in Puglia, quindi allegati esplicativi a tali relazioni, per poi approdare alla parte di ***RICHIESTE DI EMENDAMENTI AL DDL 222/2024*** in cui sono specificate le deduzioni agli articoli e relative proposte di modifica.

Preliminarmente si osserva che dopo ripetute insistenze e note di protesta il DDL è stato finalmente sottoposto a concertazione pubblica e ad audizioni delle commissioni consiliari competenti, non senza stigmatizzare la convocazione delle Associazioni Ambientaliste con tempi del tutto irrispettuali e impeditivi: comunicazione di mercoledì 30 ottobre per il successivo lunedì 4 novembre con un festivo e un weekend nel mezzo. In sostanza al netto della giornata di invio, le associazioni, in massima parte di volontariato, hanno avuto solo il giovedì per tentare di organizzarsi.

Si deve altresì stigmatizzare l’opportunità di taluni inviti e il relativo peso che potranno assumere i contributi di talune figure che, come ***l’ANEV, associazione degli industriali del vento*** e contestualmente associazione “ambientalista”, sono portatori di interessi particolari e NON collettivi. E’ come chiedere il parere su una legge di pianificazione del traffico ad una società automobilistica ! E’ evidente che i vari contributi espressi in tale ambito di concertazione devono essere necessariamente soppesati anche in relazione all’evidente conflitto di interessi che può determinarsi rispetto al preminente obiettivo di governo della materia energetica e della risorsa territoriale.

In tale ottica ***i contributi dei portatori di interessi particolari e privatistici delle associazioni di categoria e società energetiche non possono avere lo stesso peso di quelli rappresentanti interessi esponenziali e collettivi*** nell’economia di un confronto così delicato.

Per la stessa ragione, alla luce della gravissima situazione in cui da anni versa il territorio pugliese (e per nulla oggetto di premessa da parte degli estensori del DDL) e dell’atteggiamento “bellicoso” tenuto da alcuni politici regionali con un ingiustificabile e acritico favore alle società energetiche rinnovabili, ***SI CHIEDE che i membri di Consiglio e di Commissione, prima di adottare le proprie determinazioni, dichiarino a verbale se e in che misura abbiano beneficiato di sostegni e contributi politici da parte di società energetiche o di consulenza o di consulenti riconducibili a tale ambito, direttamente o tramite il proprio partito. In caso affermativo si chiede che tali consiglieri si astengano dal contribuire alle votazioni nel rispetto dell’etica politica.***



La SITUAZIONE GRAVISSIMA in PUGLIA

Il presente documento e il DDL in epigrafe si inseriscono nel quadro di **inqualificabile degrado territoriale su vastissima scala** che continua a spadroneggiare in Puglia con la invasione di impianti energetici da fonte rinnovabile. Questo grazie a una sequela interminabile di provvedimenti politici deregolamentari (nazionali e regionali) nonché di inconsistenza nell'ambito dei procedimenti di valutazione e autorizzativi, soprattutto da parte di Province delegate improvvidamente allo scopo (prima fra tutte quella imbarazzante di Foggia), recentemente anche da parte dell'Autorità Ambientale presso questa Amministrazione regionale.

Basti ricordare l'ultimo provvedimento di Consiglio regionale (LR n.37/2023) che ha **innalzato la soglia di applicazione della procedura abilitativa semplificata (PAS) per gli impianti rinnovabili dai 200 KW a 1 MW**, sottraendoli alla ordinaria autorizzazione e generando ulteriore caos.

O la rovinosa **DGR n.2122/2012 che regola (si fa per dire !!) l'integrazione degli impatti cumulativi** di tali impianti nelle procedure di VIA.

Per non parlare del **trasferimento di deleghe strategiche e "pesanti" in materia di "Paesaggio, Urbanistica, Pianificazione territoriale e Assetto del territorio"** al consigliere Lacatena, proprio in previsione del provvedimento nazionale quadro in materia (DM di giugno scorso).

Fino alla sconcertante **riforma della LR sulla VIA nel 2022** che in un colpo **cancella procedure di garanzia per le aree protette regionali e residue formule di trasparenza** (sul BUR) delle procedure valutative, in spregio alla memoria del compianto assessore *"alla trasparenza e legalità"* Guglielmo Minervini e alla faccia di tutti i proclami regionali per una amministrazione trasparente (<https://trasparenza.regione.puglia.it/>) !

Per contro, **reiterate istanze di interlocuzione** istituzionale da parte di associazioni critiche nei confronti degli amministratori politici regionali **sono rimaste inevase**, irridendo le più elementari forme di concertazione e rispetto della società civile.

Uniche eccezioni in ambito regionale, ma **sempre più schiacciate** ed evidentemente insufficienti rispetto al quadro accennato, sono state il **PPTR** approvato nel 2015 e l'ormai **vecchio RR 24/2010**, in attuazione delle *Linee Guida* nazionali in materia, di cui all'omonimo DM Svi. Eco. Del 10.9.2010. RR che il DDL va pesantemente ad amputare.

Per il resto dello scenario istituzionale rimangono i meritori **tentativi di tutela** nell'ambito dei procedimenti autorizzativi **da parte delle Soprintendenze**, ove interessate, per quanto criminalizzate dalla penosa narrazione sulle rinnovabili *"senza se e senza ma"*. Una narrazione al cui fascino **la politica regionale si è purtroppo strumentalmente genuflessa** in ossequio agli interessi di questa lobby.

La politica regionale non ha sentito l'obbligo morale di balbettare qualcosa nemmeno quando **i territori sono stati ripetutamente presi a pesci in faccia, con la reiterata imposizione di ulteriori, grandi impianti dal Consiglio dei Ministri**: su 40 nuove centrali eoliche ben 36 hanno umiliato Puglia e Basilicata in aree già imbozzate di impianti; 24 solo in Puglia. Ben 20 nella provincia dauna già martoriata! (Vedasi prospetto in allegato).



In tale quadro è **palese da anni la visibile emorragia territoriale e paesaggistica**, tutt'ora drammaticamente in corso. Un degrado di carattere massivo, senza precedenti.

Centinaia di migliaia di ettari rurali assoggettati da grattacieli eolici, 1650 macchine eoliche solo nella Capitanata, grandi distese di impianti fotovoltaici al suolo per migliaia di ettari, innumerevoli cantieri, elettrodotti, nuove strade di accesso. E poi grandi stazioni elettriche, come quartieri !

La celebrata ruralità pugliese, decantata anche dalla campagna #weareinpuglia, ridotta a un ossimoro. Il primato del vantato Piano Paesaggistico Territoriale Regionale trasformato in un colabrodo.

E quindi, un territorio frammentato da una metastasi, con masserie storiche assediate, tratturi centenari vilipesi, scenari paesaggistici confiscati, preziosi siti riproduttivi e di alimentazione per la biodiversità cancellati, rapaci affettati o sfrattati !

Le testimonianze dei contesti identitari agro-pastorali stanno scomparendo. DEL TUTTO. E con la piena complicità delle Amministrazioni regionali succedutesi.

In tale, deprecabile contesto si aggiunge il disagio e il sempre maggiore **risentimento sociale di una popolazione disillusa** e distante dalla politica, di fronte alla discrasia di un territorio disfatto, trasformato in "non luoghi" in cui è difficile riconoscersi, di uno stato sociale in disfacimento, di una sanità sempre meno accessibile, di una mancanza di interlocuzione istituzionale e... paradossalmente dall'altra parte **centinaia di milioni di euro/annui ingurgitati da società che fanno pesca a strascico** di progetti su una Puglia lasciata sguarnita di difese, nel migliore dei casi con la sistematica aggressione a suon di ricorsi, per di più con l'insulto di **sedì legali all'estero, o a Trento e Bolzano** per sfuggire l'imposizione fiscale IRAP in Puglia.

La Legge Regionale di cui al DDL oggi in esame, se emanata con correttivi dignitosi, può rappresentare una briciola di risarcimento per le mancanze di tutti questi anni. Allo stato però il DDL si pone con contenuti del tutto inadeguati a normare un settore totalmente caotico e ingovernato che preme sul territorio on shore e offshore pugliese con circa **600 progetti !**

Si assiste spesso a una certa retorica e una narrazione con un certo grado di superficialità nell'affrontare la materia energetica e la sua correlazione a quella pianificatoria, anche e soprattutto in politica. E' quanto mai opportuno ricordare che le rinnovabili hanno limiti intrinseci di densità e aleatorietà energetica. La Germania, paese paragonabile all'Italia per tessuto produttivo, popolazione ed estensione territoriale, è la patria delle rinnovabili con 150.000 MW solo tra eolico e fotovoltaico installati (e da rinnovare ogni 20 anni), dopo un investimento di 680 MLD di euro e costo dell'energia che in queste settimane è schizzato a 350 euro al MWh a causa della ingestibilità e carenza produttiva di queste fonti. La Germania è saldamente prima in Europa per emissioni di CO2 .

Bisogna distinguere costi e prezzi. Le rinnovabili costano meno in termini costruttivi ma impongono prezzi maggiori sul mercato poiché sempre più ingestibili man mano che aumenta il peso della loro potenza sul sistema energetico e necessitano di notevoli opere accessorie e reti diffuse. Gli accumuli (batterie) non sono esenti da pesanti implicazioni ambientali e geopolitiche e possono mitigare le variazioni ma non possono configurarsi in accumuli stagionali per garantire la tanto invocata "sicurezza



energetica". L'idrogeno presuppone una fonte h24 per essere prodotto in filiera appena competitiva e necessita di acqua e di un input energetico di partenza doppio. Se poi venisse usato per lo stoccaggio elettrico, il doppio passaggio elettrico>idrogeno>elettrico presuppone un rendimento finale del 30 % circa, a voler essere generosi. Al netto dei costi. E' per tali motivi che la complessità della materia energetica fa a pugni con il qualunquismo e la sommarietà di certi proclami.

Deve altresì essere chiaro che se oggi l'Italia scomparisse, con le sue emissioni derivate dalla produzione elettrica ma anche da trasporti, termico, industrie, ecc, ciò peserebbe a livello globale per lo 0,8% di riduzione delle emissioni.

Non dobbiamo agire allora? Certo che no. Ogni Paese deve assumersi responsabilità (proporzionate). Ma la razionalità impone di fare le cose fatte bene, senza essere sopraffatti (inutilmente) dalla isteria, per altro abilmente cavalcata dalla strumentalizzazione e dalla speculazione.

Per un quadro complessivo, si ritiene opportuno corredare la presente del **Manifesto degli Stati Generali tenutisi a Roma il 22 maggio 2024 su impulso della Coalizione Art.9, inerente la questione ormai nazionale dell'invasione selvaggia delle rinnovabili sui territori, con adesioni di Associazioni e Amministratori da tutta Italia, comprensivo di un importante Allegato Tecnico** allo stesso Manifesto. Tale Allegato espone target e numeri energetici a livello nazionale, così da intuire la declinazione degli stessi a livello regionale. In particolare si voglia assumere la disamina riportata a proposito dello studio redatto da ISPRA con la proiezione di potenza fotovoltaica ulteriormente installabile su una quota parte di superfici urbanizzate funzionali che di per se riuscirebbe a soddisfare il target nazionale di 80 GW.

Per completezza e consapevolezza si offre una disamina in merito all'insediamento della potenza come prevista dal DM quadro del 21 giugno 2024 limitatamente alla Puglia per il target 2030.

PROSPETTIVA per la IMPLEMENTAZIONE del TARGET di POTENZA AL 2030 in PUGLIA

Il DM di giugno scorso, identificando gli 80.000 MW di potenza aggiuntiva da installare al 2030 rispetto a quanto già installato al 2020, prevede per la Puglia 7384 MW. L'annuario statistico di Terna al 2020 certificava una potenza FER per la Puglia pari a 5879 MW. Sommando la potenza aggiuntiva prevista, la Regione dovrebbe raggiungere complessivamente una capacità complessiva di 13.263 MW.

Stimando circa 1400 MW aggiuntivi realizzati dal 2021 a giugno 2024 secondo le proiezioni con gli annuari statistici di Terna, **ad oggi si può prudenzialmente desumere una potenza di quasi 6000 MW ancora da implementare entro il 2030 per la Puglia.** La potenza aggiuntiva prevista dal DM quadro è comprensiva della capacità da realizzarsi a livello offshore. Pertanto il raggiungimento del target è da considerarsi una responsabilità condivisa con l'azione di Governo, cui compete la materia autorizzativa di impianti offshore. Si noti che questo aspetto non è contemplato nel DDL in esame presupponendo una responsabilità unicamente in capo alla Puglia (e quindi una strumentale frenesia per adottare tempi e formule autorizzative lasche!).

Stimando sempre prudenzialmente una potenza installata di "soli" 1500 MW a mare (pur a dispetto della mole ben più esorbitante di istanze offshore), **si possono dedurre 4500 MW di capacità onshore** ancora da implementare sul territorio pugliese per conseguire il target 2030. Solo per avere una idea, tale



potenza presupporrebbe idealmente circa 7-8000 ettari di superficie a fotovoltaico, che si ritiene possa ragionevolmente essere ricercata su aree non agricole. Complementare a tale auspicio sono ovviamente i tempi e anche i divieti su altre aree, così da inibire il mercato delle superfici agricole, orientandolo sulle predette aree auspiccate. Oppure circa 9000 ettari in agrivoltaico: quest'ultimo rappresenta in realtà un surrettizio escamotage che aumenta l'impatto paesaggistico sul territorio agropastorale. Se proprio bisogna soddisfare (discutibili) obiettivi prefissati con il PNRR, idealmente non dovrebbe investire "aree aperte" (es. habitat a cerealicolo) che hanno già pagato un prezzo altissimo alla speculazione energetica, ma eventualmente conciliarsi con attività agricole simili come quelle in serre già esistenti.

ALLEGATI alla relazione introduttiva (riportati in coda):

- Manifesto Stati Generali maggio 2024 e Allegato Tecnico al Manifesto Stati Generali
- Prospetto di impianti imposti dal Governo (in aggiunta ai 600 progetti in iter in Puglia)



RICHIESTE DI EMENDAMENTI AL DDL 222/2024

Premesso in via del tutto integrante e sostanziale quanto esposto, a sostegno di quanto segue, si svolgono di seguito le osservazioni specifiche al provvedimento normativo in esame.

Precisazione alla lettura.

Per ogni articolo, viene esposto in sequenza: 1) il testo con in **giallo** i punti di attenzione 2) un successivo paragrafo di “*Osservazioni*” in cui sono esposte le deduzioni 3) “*Richiesta*”, con declinazione di richieste specifiche o il riporto dell’intero articolo con evidenziati in **giallo** le parti modificate, lasciando il **testo barrato** per la parte di cui si chiede la cancellazione o evidenziando in **grassetto** per la parte che si chiede di integrare.

In coda sono invocati ulteriori articoli ad integrazione di quelli preordinati.



Schema di disegno di legge

“Individuazione delle superfici e delle aree per l’installazione di impianti a fonti rinnovabili in attuazione dell’articolo 20, comma 4, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 (Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili) e dell’articolo 3, comma 1, del decreto del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica del 21 giugno 2024 (Disciplina per l’individuazione di superfici e aree idonee per l’installazione di impianti a fonti rinnovabili)”.

Art. 1 - Finalità e principi

1. La Regione Puglia, in attuazione dell’articolo 20, comma 4, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 (Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili) e dell’articolo 3, comma 1, del decreto del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica del 21 giugno 2024 (Disciplina per l’individuazione di superfici e aree idonee per l’installazione di impianti a fonti rinnovabili), ed al fine di rendere la Puglia sostenibile, perseguire il contrasto ai cambiamenti climatici, **conseguire la decarbonizzazione** del sistema energetico e industriale regionale a partire dagli obiettivi di cui alla tabella A dell’articolo 2 del decreto del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica del 21 giugno 2024 ed in coerenza con le previsioni dello strumento di pianificazione energetica regionale, con la presente legge individua:

- a) le superfici e le aree idonee per l’installazione di impianti a fonti rinnovabili;
- b) le superfici e le aree non idonee per l’installazione di impianti a fonti rinnovabili;
- c) le superfici e le aree ordinarie per l’installazione di impianti a fonti rinnovabili;
- d) le aree in cui è vietata l’installazione di impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra.

2. Ai fini dell’individuazione delle superfici e delle aree di cui al precedente comma 1, fermo quanto previsto dall’art. 5 del decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63, convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 2024, n. 101 relativamente all’installazione di impianti fotovoltaici in zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici, la Regione tiene conto della massimizzazione delle aree da individuare **al fine di rendere la Puglia sostenibile, perseguire il contrasto ai cambiamenti climatici e conseguire la decarbonizzazione del sistema energetico e industriale regionale a partire dagli obiettivi di cui alla tabella A dell’articolo 2 del decreto del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica del 21 giugno 2024**, delle esigenze di tutela del patrimonio culturale e del paesaggio, delle aree agricole e forestali, della qualità dell’aria e dei corpi idrici, del contenimento del consumo di suolo, degli obiettivi della strategia di sviluppo sostenibile regionale, della biodiversità e degli ecosistemi, della Direttiva **92/43/CE Habitat**, privilegiando l’utilizzo di superfici di strutture edificate, quali capannoni industriali e parcheggi, nonché di aree a destinazione industriale, artigianale, per servizi e logistica, e verificando l’idoneità di aree non utilizzabili per altri scopi, ivi incluse le **superfici agricole non utilizzabili**, compatibilmente con le caratteristiche e le disponibilità delle risorse rinnovabili, delle infrastrutture di rete e della domanda elettrica, nonché tenendo



in considerazione la dislocazione della domanda, gli eventuali vincoli di rete e il potenziale di sviluppo della rete stessa e della possibilità di fare salve le aree idonee di cui all'art. 20, comma 8, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199.

OSSERVAZIONI all'art.1

Nel comma 1 la frase *“conseguire la decarbonizzazione”* appare una asserzione priva di conforto scientifico giacché presuppone la decarbonizzazione in toto del sistema energetico pugliese di tutti i comparti (elettrico, termico, trasporti, ecc) di concerto con il sistema energetico nazionale intrinsecamente correlato.

Lo stesso obiettivo al 2030 e la capacità tecnica delle rinnovabili presuppone la possibilità di *“contribuire”* alla decarbonizzazione non di certo ad azzerare le emissioni con il mero sostegno del fantasioso 100% rinnovabili a tutto il sistema energetico. Dati alla mano occorrerebbero idealmente 600.000 MW di potenza FER installata e decine di migliaia di MW di sistemi di accumulo (per mitigare le fluttuazioni, non di certo accumuli stagionali), non senza considerare perdite e costi ciclopici (gli impianti FER *“costano”* meno – per i costruttori - ma il governo della loro produzione implica un prezzo maggiore caricato sugli oneri di sistema!) con alcune migliaia di MLD.

Nel comma 2 il periodo *“al fine di rendere la Puglia sostenibile, perseguire il contrasto ai cambiamenti climatici e conseguire la decarbonizzazione del sistema energetico e industriale regionale a partire dagli obiettivi di cui alla tabella A dell'articolo 2 del decreto del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica del 21 giugno 2024”* è del tutto ripetitivo e ridondante con quanto già riportato al comma 1 . Comma 1 che in ogni caso è già espressamente richiamato nello stesso comma 2 quale iniziale riferimento. E' possibile cassare quindi il periodo in questione dal comma 2.

Nel comma 2 sono richiamati riferimenti, strategie, direttive , ecc., di cui tenere conto – quindi preventivamente - nella definizione delle tipologie di superfici e aree. Si ravvisano importanti lacune che pongono per altro in contrasto il provvedimento con obiettivi pianificatori e di governo del territorio, spesso di pari rango. Per altro sarebbe incoerente che nella clausola di monitoraggio ex post di cui all'articolo 9 si pongano riferimenti e strategie che però mancano in questo articolo che deve predisporre principi ex ante.

Nel comma 2 tra le aree da privilegiare per la allocazione di impianti sono *“ivi incluse le superfici agricole non utilizzabili”*. Tale previsione è decisamente pericolosa poiché non codificata a livello nazionale lasciando spazi alle più fantasiose interpretazioni. Per contro proprio le definizioni di cui al successivo art.2 (*Definizioni*) aggrava e conferma come le aree agrarie *“inutilizzabili”*, spesso sono tali perché caratterizzate da incolti, pietraie, pascoli o steppe, arbusteti, fossi-canali, calanchi, ecc, quindi funzionali alla biodiversità !

Nel medesimo comma 2, in chiusura, a proposito delle aree da privilegiare per ospitare gli impianti, è previsto *“... nonché tenendo in considerazione possibilità di fare salve le aree idonee di cui all'art. 20, comma 8, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199”*. Tale previsione assume pericolosità



esponenziale giacché la predetta norma identifica tra le aree idonee (e quindi con procedure iper semplificate ed ulteriormente accelerate) anche:

.....

c) le cave e miniere cessate, non recuperate o abbandonate o in condizioni di degrado ambientale, o le porzioni di cave e miniere non suscettibili di ulteriore sfruttamento

c-ter) esclusivamente per gli impianti fotovoltaici, anche con moduli a terra, e per gli impianti di produzione di biometano, in assenza di vincoli ai sensi della parte seconda del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42:

1) le aree classificate agricole, racchiuse in un perimetro i cui punti distino non più di 500 metri da zone a destinazione industriale, artigianale e commerciale, compresi i siti di interesse nazionale, nonché le cave e le miniere;

2) le aree interne agli impianti industriali e agli stabilimenti, questi ultimi come definiti dall'articolo 268, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché le aree classificate agricole racchiuse in un perimetro i cui punti distino non più di 500 metri dal medesimo impianto o stabilimento;

3) le aree adiacenti alla rete autostradale entro una distanza non superiore a 300 metri.

Rispetto al punto c), le cave “abbandonate” spesso rappresentano siti riproduttivi di specie di rapaci rupicoli, protetti anche dalle direttive UE oltre che dalla normativa nazionale.

Rispetto al punto c-ter), compaiono di nuovo le cave e un raggio di 500 m dalle stesse [punto c-ter)1], replicando la criticità prima evidenziata. Per di più, considerando cautelativamente in via puntiforme le 2.522 cave dismesse secondo il rapporto cave di Legambiente al 2016, e moltiplicando un intorno di 500 m per ognuna, potenzialmente si potrebbe proiettare un territorio reso “idoneo” pari a quasi 200.000 ettari !

Ancor più il punto c-ter)2) identifica un buffer di aree idonee nel raggio di 500 m da impianti industriali e stabilimenti. In tale ottica ci sono già istanze di società energetiche che in Italia, e probabilmente in Puglia, avanzano la pretesa di considerare gli impianti eolici e fotovoltaici esistenti, superiori ai 20 KW, come impianti industriali, trascinando sul piano sostanziale una interpretazione tributaria, così da ricavarne i benefici effetti autorizzativi da tale previsione normativa al momento già temporaneamente vigente. La questione appare dibattuta, tanto che (ad es.) la Regione Emilia Romagna con puntuale disamina ha inteso respingere tale interpretazione di “stabilimento”. Rimane tuttavia il rischio fortissimo che un impianto puntiforme come una turbina eolica, possa considerarsi impianti industriale o stabilimento e , in quanto tale, assoggettare come “Area idonea” un intorno di 500 m pari a una superficie di quasi 80 Ha. Una superficie ben superiore nel caso di impianti non puntiformi e dal layout più esteso come quelli fotovoltaici! Interi macro comprensori sarebbero ancor più alla mercè di aggressioni indiscriminate se si pensa che, ad esempio, la sola provincia di Foggia e già con le sole 1650 macchine eoliche vedrebbe assoggettati ulteriori 130.000 ettari ! Invece di considerare la saturazione e il danno ambientale perpetrato , si contribuisce a spazzare via ciò che rimane di questi territori.

Analogamente il punto c-ter)3) identifica indiscriminatamente un assoggettamento di Area idonea i 300 m contigui alle autostrade. Per i 350 Km lineari stimabili in Puglia si tradurrebbero in 21.000 ettari! Per quanto anche le autostrade attraversino aree sottoposte a tutela e idealmente al riparo da una



deriva di questo tipo, non si può sottacere il “biglietto da visita” che ne emergerebbe quando tali arterie si approssimano verso zone di notevole interesse territoriale rimanendo però in aree sguarnite di tutele. Basti pensare a ciò che già è successo in Capitanata dove il Gargano è in buona parte occultato dalla vista stridente di centinaia di impianti o quello che può accadere sulla tratta Bari Taranto o sulla Cerignola – Candela o peggio sulla Candela – Calaggio (Campania), o verso il confine molisano dove l’autostrada domina il mare e le formazioni forestali costiere. Tale previsione normativa non può essere generalizzata, andrebbe rimodulata in chiave puntuale come da richiesta a seguire.

RICHIESTA

Si **CHIEDE** di modificare l’art.1 come di seguito riportato:

Art. 1 - Finalità e principi

1. La Regione Puglia, in attuazione dell’articolo 20, comma 4, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 (Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili) e dell’articolo 3, comma 1, del decreto del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica del 21 giugno 2024 (Disciplina per l’individuazione di superfici e aree idonee per l’installazione di impianti a fonti rinnovabili), ed al fine di rendere la Puglia sostenibile, perseguire il contrasto ai cambiamenti climatici, **conseguire la decarbonizzazione contribuire alla decarbonizzazione** del sistema energetico e industriale regionale a partire dagli obiettivi di cui alla tabella A dell’articolo 2 del decreto del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica del 21 giugno 2024 ed in coerenza con le previsioni dello strumento di pianificazione energetica regionale, con la presente legge individua:

- a) le superfici e le aree idonee per l’installazione di impianti a fonti rinnovabili;
- b) le superfici e le aree non idonee per l’installazione di impianti a fonti rinnovabili;
- c) le superfici e le aree ordinarie per l’installazione di impianti a fonti rinnovabili;
- d) le aree in cui è vietata l’installazione di impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra.

2. Ai fini dell’individuazione delle superfici e delle aree di cui al precedente comma 1, fermo quanto previsto dall’art. 5 del decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63, convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 2024, n. 101 relativamente all’installazione di impianti fotovoltaici in zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici, la Regione tiene conto della massimizzazione delle aree da individuare **al fine di rendere la Puglia sostenibile, perseguire il contrasto ai cambiamenti climatici e conseguire la decarbonizzazione del sistema energetico e industriale regionale a partire dagli obiettivi di cui alla tabella A dell’articolo 2 del decreto del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica del 21 giugno 2024**, delle esigenze di tutela del patrimonio culturale e del paesaggio, delle aree agricole e forestali, della qualità dell’aria e dei corpi idrici, del contenimento del consumo di suolo, degli obiettivi della strategia di sviluppo sostenibile regionale, della biodiversità e degli ecosistemi, **del PPTR (Piano**



Paesaggistico Territoriale Regionale) di cui alla DGR n.176 del 16.02.2015 e s.m.i., della Direttiva 92/43/CE Habitat, della Direttiva 2009/147/CE Uccelli, della "Strategia dell'Ue sulla biodiversità per il 2030" di cui alla Comunicazione UE (COM(2020) 380 final) del 20 maggio 2020 ratificata in Italia e recepita ufficialmente dalla Regione Puglia con LR n.51 del 30.12.2021, art.63, del vigente Piano Faunistico Venatorio Regionale di cui alla DGR n.2054 del 06.12.2021 e s.m.i, privilegiando l'utilizzo di superfici di strutture edificate, quali capannoni industriali e parcheggi, nonché di aree a destinazione industriale, artigianale, per servizi e logistica, e verificando l'idoneità di aree non utilizzabili per altri scopi, **ivi incluse le superfici agricole non utilizzabili**, compatibilmente con le caratteristiche e le disponibilità delle risorse rinnovabili, delle infrastrutture di rete e della domanda elettrica, nonché tenendo in considerazione la dislocazione della domanda, gli eventuali vincoli di rete e il potenziale di sviluppo della rete stessa e della **eventuale possibilità, con futuri atti, se necessario ai fini del conseguimento degli obiettivi di potenza aggiuntiva al 2030, di fare salve le aree idonee di cui all'art. 20, comma 8, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, in ogni caso escludendone il punto c-ter)2) del summenzionato art. 20.**

Art. 2 - Definizioni

1. Ai fini della presente legge si intende per:
 - a) <<superfici e aree Idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili>> le aree di cui al successivo articolo 3, come definite dall'articolo 1, comma 2, lett. a), del decreto del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica del 21 giugno 2024;
 - b) <<superfici e aree non idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili>> le aree e i siti di cui al successivo articolo 6, come definite dall'articolo 1, comma 2, lett. b), del decreto del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica del 21 giugno 2024;
 - c) <<superfici e aree ordinarie per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili>> le superfici e le aree di cui al successivo articolo 7, come definite dall'articolo 1, comma 2, lett. c), del decreto del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica del 21 giugno 2024;
 - d) <<aree in cui è vietata l'installazione di impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra>> le aree di cui al successivo articolo 8, come definite dall'articolo 1, comma 2, lett. d), del decreto del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica del 21 giugno 2024;
 - e) <<siti UNESCO>>, i siti registrati nella lista del Patrimonio Mondiale, per cui è stato riscontrato l'eccezionale valore culturale, storico, paesaggistico o scientifico;
 - f) <<strade panoramiche>> i siti come definiti dall'art. 85 delle Norme Tecniche di Attuazione (NTA) del Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR) e s.m.i.;



- g) <<luoghi panoramici>> i siti come definiti dall'art. 85 delle Norme Tecniche di Attuazione (NTA) del Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR) e s.m.i.;
- h) <<beni paesaggistici>> gli immobili e le aree di cui all'art. 134 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i.;
- i) <<ulteriori contesti paesaggistici>> i siti indicati dall'art. 38 delle Norme Tecniche di Attuazione (NTA) del Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR) e s.m.i.;
- j) <<aree e superfici interessate da habitat all'esterno della rete Natura 2000>> le superfici esterne alla rete Natura 2000, ricomprendenti gli habitat naturali e gli habitat naturali di interesse comunitario, così come definiti dall'articolo 1, lettere b) e c) della Direttiva Habitat (92/43/CEE), e come individuate e perimetrare dagli strati informativi approvati con deliberazione di Giunta regionale 21 dicembre 2018, n. 2442 e s.m.i.;
- k) <<sistema agrivoltaico>> i sistemi agrivoltaici come definiti dall'articolo 2, comma 1, lettera c) del Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica 22 dicembre 2023, n. 436 e s.m.i., come integrata ai sensi del successivo articolo 8, comma 5;
- l) <<impianto agrivoltaico di natura sperimentale>> gli impianti agrivoltaici come definiti dall'articolo 2, comma 1, lettera b) del Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica 22 dicembre 2023, n. 436 e s.m.i., come integrata ai sensi del successivo articolo 8, comma 5;
- m) <<impianto eolico di grossa taglia>> l'impianto eolico con potenza superiore a 1000 kW e altezza della torre, comprensiva di rotore, pari o superiore a 100 metri;
- n) <<aree agricole non utilizzabili per la coltivazione>> le aree a destinazione agricola:
 - a. non utilizzabili per la coltivazione quali calanchi, arenili, pietraie, rocce affioranti, comprese le tare costituite quali scarpate, cumuli di pietre o macerie, bordi vegetati dei fossi e dei canali, capezzagne, ove non gravate da altri vincoli;
 - b. classificate come siti inquinati ai sensi della normativa vigente e non suscettibili di interventi di bonifica.

OSSERVAZIONI all'art. 2

In tale articolo compaiono diversi punti di grave pericolosità per le implicazioni che possono determinare. In particolare la definizione di eolico di grande taglia confligge in maniera sconcertante con la realtà dei fatti ed è irricevibile. Ancor più se correlato alle formule autorizzative previste dal presente atto (come per altro dimostrato con la inqualificabile deregolamentazione in corso), si continuerebbero a produrre conseguenze ingestibili, anche per le aree sottoposte a tutela rispetto a impianti ordinari ma



scardinate all'interno o sul confine con impianti strumentalmente singoli fino a 1 MW, fino alla saturazione più spregiudicata.

Si ricorda che **con l'art.19 della LR 37/2023**, legge di stabilità regionale 2024 è stata nuovamente **determinata** (era già accaduto con la LR 31/2008 poi censurata dalla Corte costituzionale) **la elevazione da 200 KW a 1 MW (!) la soglia degli impianti esclusi da autorizzazione ordinaria**, assoggettandoli solo a banali PAS comunali (Procedura Abilitativa Semplificata - art.6 del D.Lgs. 28/2011).

Macchine eoliche già gravemente deregolate fino a 1 MW (come in appresso ulteriormente osservato a supporto di uno specifico articolo invocato) meriterebbero ben altra attenzione essendo ormai diventate il grimaldello per industrializzare anche le poche aree tutelate, attraverso piantagioni di queste macchine con una surrettizia elusione delle norme autorizzative. In tal senso il presupposto fondamentale deve essere una definizione più coerente con la realtà, per altro specificando "e/o" rispetto ai parametri sia dimensionali che di potenza. Per meglio esplicitare tale considerazione, si sottopone il data sheet di un modello di macchina eolica come già installate in Puglia con taglia inferiore al MW:

https://www.leitwind.com/files/content/102408_12007_2_0/data-sheets-ltw90.pdf , si evince come questo modello LTW90 sia caratterizzato da una altezza al mozzo tra i 60 e i 97,5 m che si proietta a 105-142 m., considerando anche il raggio delle pale, in base alla potenza installata tra 500 KW e 1 MW .

LTW90 500 900 1,000 kW	
DESIGN DATA	
Rated power	500 900 1,000 kW
Hub height	60 / 65 / 80 / 97.5* m
Tip height max (upper end)	105 / 110 / 125 / 142 m
Wind class	IIIA / S

Si propongono due foto che ulteriormente esplicitano tale considerazione.



FOTO 1 – due macchine eoliche da 900 KW (0,9 MW) in agro di Foggia (si noti il mezzo alla base). Si eludono così le flebili norme realizzando 2 macchine sotto soglia di 1 MW, con semplice comunicazione edilizia semplificata (DIA, poi PAS) invece di 1 macchina da 2 MW assoggettata a VIA e Autorizzazione unica



FOTO 2 – macchina eolica EWT DW da 500 KW (cioè mezzo MW). Altezza al mozzo 50, 70 m più 30,5 m di diametro, agro di Troia (Fg). Si noti la porta di accesso alla base della torre per inquadrare le dimensioni della macchina

Inoltre (per quanto già esposto a proposito dell'art.1), è importante la cancellazione del punto n) circa le aree agricole "non utilizzabili". Potrebbe invero essere anche cancellato l'intero punto n) con i sottopunti a) e b) poiché le aree classificate come siti inquinati possono benissimo essere identificate direttamente "Aree idonee" facendo riferimento alla "normativa vigente", come già riportato nel medesimo punto e come dettagliato a proposito dell'articolo successivo sulle aree idonee;

RICHIESTA

Si CHIEDE di modificare l'art.2 come di seguito riportato:



Art. 2 - Definizioni

1. Ai fini della presente legge si intende per:

- a) <<superfici e aree idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili>> le aree di cui al successivo articolo 3, come definite dall'articolo 1, comma 2, lett. a), del decreto del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica del 21 giugno 2024;
- b) <<superfici e aree non idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili>> le aree e i siti di cui al successivo articolo 6, come definite dall'articolo 1, comma 2, lett. b), del decreto del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica del 21 giugno 2024;
- c) <<superfici e aree ordinarie per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili>> le superfici e le aree di cui al successivo articolo 7, come definite dall'articolo 1, comma 2, lett. c), del decreto del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica del 21 giugno 2024;
- d) <<aree in cui è vietata l'installazione di impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra>> le aree di cui al successivo articolo 8, come definite dall'articolo 1, comma 2, lett. d), del decreto del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica del 21 giugno 2024;
- e) <<siti UNESCO>>, i siti registrati nella lista del Patrimonio Mondiale, per cui è stato riscontrato l'eccezionale valore culturale, storico, paesaggistico o scientifico;
- f) <<strade panoramiche>> i siti come definiti dall'art. 85 delle Norme Tecniche di Attuazione (NTA) del Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR) e s.m.i.;
- g) <<luoghi panoramici>> i siti come definiti dall'art. 85 delle Norme Tecniche di Attuazione (NTA) del Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR) e s.m.i.;
- h) <<beni paesaggistici>> gli immobili e le aree di cui all'art. 134 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i.;
- i) <<ulteriori contesti paesaggistici>> i siti indicati dall'art. 38 delle Norme Tecniche di Attuazione (NTA) del Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR) e s.m.i.;
- j) <<aree e superfici interessate da habitat all'esterno della rete Natura 2000>> le superfici esterne alla rete Natura 2000, ricomprendenti gli habitat naturali e gli habitat naturali di interesse comunitario, così come definiti dall'articolo 1, lettere b) e c) della Direttiva Habitat (92/43/CEE), e come individuate e perimetrate dagli strati informativi approvati con deliberazione di Giunta regionale 21 dicembre 2018, n. 2442 e s.m.i.;
- k) <<sistema agrivoltaico>> i sistemi agrivoltaici come definiti dall'articolo 2, comma 1, lettera c) del Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica 22 dicembre 2023, n. 436 e s.m.i., come integrata ai sensi del successivo articolo 8, comma 5;
- l) <<impianto agrivoltaico di natura sperimentale>> gli impianti agrivoltaici come definiti dall'articolo 2, comma 1, lettera b) del Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza



Energetica 22 dicembre 2023, n. 436 e s.m.i., come integrata ai sensi del successivo articolo 8, comma 5;

m) <<impianto eolico di grossa taglia>> l'impianto eolico con potenza superiore a **1000 200 KW** e altezza della torre, comprensiva di rotore, pari o superiore a **100 60** metri;

n) <<aree agricole non utilizzabili per la coltivazione>> le aree a destinazione agricola:

- a. **non utilizzabili per la coltivazione quali calanchi, arenili, pietraie, rocce affioranti, comprese le tare costituite quali scarpate, cumuli di pietre o macerie, bordi vegetati dei fossi e dei canali, capezzagne, ove non gravate da altri vincoli;**
- b. classificate come siti inquinati ai sensi della normativa vigente e non suscettibili di interventi di bonifica.

Art. 3 - Individuazione delle superfici e aree idonee all'installazione di impianti a fonti rinnovabili

1. Fatto salvo quanto previsto dai successivi articoli 6 e 8, sono considerate superfici e aree idonee all'installazione di impianti a fonti rinnovabili:

- a) **i siti ove sono già installati impianti della stessa fonte** in cui vengono realizzati interventi di modifica, anche sostanziale, per rifacimento, potenziamento o integrale ricostruzione, eventualmente abbinati a sistemi di accumulo, **che non comportino una variazione dell'area occupata superiore al 20 per cento**. Per gli impianti eolici costituiti da più aerogeneratori, per area occupata si intende il sito così come definito all'art. 5, comma 3-bis, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28. Il limite percentuale di cui al primo periodo non si applica per gli impianti fotovoltaici, in relazione ai quali la variazione dell'area occupata è soggetta al limite di cui alla lettera c-ter), numero 1), del comma 8, dell'articolo 20 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199. Il limite percentuale di cui al primo periodo non si applica per gli interventi di modifica, rifacimento, potenziamento o integrale ricostruzione degli impianti fotovoltaici con moduli a terra ricadenti in area agricola, per i quali non è consentito alcun incremento dell'area occupata;
- b) le aree dei siti oggetto di bonifica individuate ai sensi del Titolo V, Parte quarta, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
- c) **le cave e miniere cessate, non recuperate o abbandonate o in condizioni di degrado ambientale, o le porzioni di cave e miniere non suscettibili di ulteriore sfruttamento, nonché le discariche o i lotti di discarica chiusi ovvero ripristinati;**



- d) i siti e gli impianti nella disponibilità delle società del gruppo Ferrovie dello Stato italiane e dei gestori di infrastrutture ferroviarie nonché delle società concessionarie autostradali, contigui alla linea ferroviaria o autostradale;
- e) i siti e gli impianti nella disponibilità delle società di gestione aeroportuale all'interno dei sedimi aeroportuali, ferme restando le necessarie verifiche tecniche da parte dell'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC);
- f) esclusivamente per gli impianti fotovoltaici, anche con moduli a terra, e per gli impianti di produzione di biometano che integrano gli elementi di priorità di cui all'articolo 5 del Regolamento regionale 14 luglio 2008, n. 12 ("Regolamento per la realizzazione degli impianti di produzione di energia alimentata a biomasse"), in assenza di vincoli ai sensi della parte seconda del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42:
 - 1. le aree classificate agricole racchiuse in un perimetro i cui punti distino non più di 500 metri da zone a destinazione industriale, artigianale e commerciale, compresi i siti di interesse nazionale, **nonché le cave e le miniere**. Tale previsione non si applica per gli impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra;
 - 2. le aree interne agli impianti industriali e agli stabilimenti, questi ultimi come definiti dall'articolo 268, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, **nonché le aree classificate agricole racchiuse in un perimetro i cui punti distino non più di 500 metri dal medesimo impianto o stabilimento;**
 - 3. le **aree adiacenti alla rete autostradale entro una distanza non superiore a 300 metri.**

Il precedente capoverso si applica anche qualora la pianificazione urbanistica richieda piani attuativi per l'edificazione non ancora approvati. Tuttavia, è concesso al Comune un termine di 90 giorni dall'istanza per la realizzazione dell'impianto per approvare, con deliberazione di Giunta, uno schema di assetto nel quale siano individuate le opere di urbanizzazione primaria e secondaria e le aree oggetto di cessione.

- g) le **aree a destinazione industriale, artigianale o commerciale**, anche qualora la pianificazione urbanistica richieda piani attuativi per l'edificazione non ancora approvati. Tuttavia è concesso al Comune un termine di 90 giorni dall'istanza per la realizzazione dell'impianto per approvare, con deliberazione di Giunta, uno schema di assetto nel quale siano individuate le opere di urbanizzazione primaria e secondaria e le aree oggetto di cessione;
- h) le aree poste in un perimetro i cui punti distino non più di 500 metri da stazioni o impianti di ricarica di mezzi elettrici esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, purché la produzione di energia da tali impianti sia asservita unicamente alla stazione di ricarica medesima;
- i) le aree adiacenti ai punti di connessione alla rete di trasmissione nazionale (RTN) entro una distanza non superiore a trecento metri, compatibilmente con la pianificazione del gestore della RTN e la disponibilità degli stalli esistenti;



- j) esclusivamente per gli impianti agrivoltaici di natura sperimentale, le **aree ricadenti all'interno della superficie autorizzata per la realizzazione di impianti eolici esistenti**, come definita dall'articolo 5, comma 3-bis, lettera b), secondo periodo, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28;
- k) **per gli impianti fotovoltaici flottanti o galleggianti, le cave integrate nei sistemi di protezione idraulica del territorio e /o utilizzate come invaso**;
- l) le aree ricadenti nel perimetro di competenza del Servizio Idrico Integrato e delle infrastrutture idriche della Regione Puglia, compresi gli impianti di depurazione;
- m) fatto salvo quanto previsto dalla precedente lettera b), anche le **aree agricole non utilizzabili per la coltivazione di cui al precedente articolo 2, comma 1, lettera n).**

2. Sono altresì idonee le coperture di fabbricati rurali, di edifici a uso produttivo e di edifici residenziali, ad eccezione delle coperture dei beni sottoposti a tutela ai sensi degli articoli 10 e 136, comma 1, lettere a), b) e c) del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, per i quali sono comunque fatti salvi gli interventi ammissibili ai sensi del titolo VI delle NTA del Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR).

3. Fatto salvo quanto previsto dai precedenti commi e fermi restando i divieti di cui al successivo art.8, sono altresì idonee le aree che non sono ricomprese tra quelle individuate dal successivo articolo 6 e che non sono interessate da alcuno dei restanti ulteriori contesti paesaggistici (U.C.P.) come definiti dal precedente art. 2, comma 1, lett. l, nonché dall'articolo 136, comma 1, lettere c) e d) del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

OSSERVAZIONI all'art.3

Questo articolo dispiega conseguenze molto pericolose e incontrollabili, alla luce di quanto espresso in chiave di principio con le osservazioni agli articoli precedenti, a cui si rimanda e che si intendono replicate a proposito di questo articolo.

Alle osservazioni accennate si aggiunga che il comma 3 di questo articolo, sostanzialmente rende automaticamente idonee tutte le aree sguarnite dei vincoli e nemmeno tutti ma solo quelli (insufficienti) presi in considerazione da questa legge. Ciò appare in contraddizione con il concetto di aree "ordinarie" che per l'appunto dovrebbero residuare dalla individuazione delle aree idonee e non idonee. Ma soprattutto mette a repentaglio indiscriminatamente una enormità di territori. Si pensi ad esempio alle aree cerealicole, già massivamente aggredite proprio perché con scarse tutele (malgrado reiterate istanze alla politica) e trasformate in terra di nessuno.

E' di tutta evidenza la assoluta necessità di emendare con decisione questo articolo rispetto a quanto sopra esposto.



Si chiede altresì un nuovo, diverso comma 3 , finalizzato ad individuare alcune fattispecie di aree idonee, al netto delle tutele garantite in altri articoli, in ambiti territoriali già sfruttati intensamente. Si consideri che le recentissime norme introdotte a livello nazionale hanno eliminato ogni possibilità di esproprio, anche per l'eolico, orientando di fatto la possibilità di una maggiore capacità negoziale dell'agricoltore su queste aree potenzialmente produttive dove le opzioni maggiormente concorrenziali di fatto sono quelle dell'agrivoltaico, che tuttavia si realizzerebbe in siti già similmente caratterizzati sul piano paesaggistico.

RICHIESTA

SI CHIEDE di rettificare l'articolo 3 come segue, con particolare ed estrema attenzione al comma 1, punto f), numero 2, nonché al comma 3, per le conseguenze indotte:

Art. 3 - Individuazione delle superfici e aree idonee all'installazione di impianti a fonti rinnovabili

1. Fatto salvo quanto previsto dai successivi articoli 6 e 8, sono considerate superfici e aree idonee all'installazione di impianti a fonti rinnovabili:
 - a) i siti ove sono già installati impianti della stessa fonte in cui vengono realizzati interventi di modifica, anche sostanziale, per rifacimento, potenziamento o integrale ricostruzione, eventualmente abbinati a sistemi di accumulo, che non comportino una variazione dell'area occupata superiore al 20 per cento, **ad esclusione di impianti eolici già valutati e autorizzati con prescrizioni di interdistanza o di mitigazione del numero o allocazione delle turbine**. Per gli impianti eolici costituiti da più aerogeneratori, per area occupata si intende il sito così come definito all'art. 5, comma 3-bis, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28. Il limite percentuale di cui al primo periodo non si applica per gli impianti fotovoltaici, in relazione ai quali la variazione dell'area occupata è soggetta al limite di cui alla lettera c-ter), numero 1), del comma 8, dell'articolo 20 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199. Il limite percentuale di cui al primo periodo non si applica per gli interventi di modifica, rifacimento, potenziamento o integrale ricostruzione degli impianti fotovoltaici con moduli a terra ricadenti in area agricola, per i quali non è consentito alcun incremento dell'area occupata;
 - b) le aree dei siti oggetto di bonifica individuate ai sensi del Titolo V, Parte quarta, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
 - c) **le cave e miniere cessate, non recuperate o abbandonate o in condizioni di degrado ambientale, e le porzioni di cave e miniere non suscettibili di ulteriore sfruttamento, nonché** le discariche o i lotti di discarica chiusi ovvero ripristinati;



- d) i siti e gli impianti nella disponibilità delle società del gruppo Ferrovie dello Stato italiane e dei gestori di infrastrutture ferroviarie nonché delle società concessionarie autostradali, contigui alla linea ferroviaria o autostradale;
- e) i siti e gli impianti nella disponibilità delle società di gestione aeroportuale all'interno dei sedimi aeroportuali, ferme restando le necessarie verifiche tecniche da parte dell'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC);
- f) esclusivamente per gli impianti fotovoltaici, anche con moduli a terra, e per gli impianti di produzione di biometano che integrano gli elementi di priorità di cui all'articolo 5 del Regolamento regionale 14 luglio 2008, n. 12 ("Regolamento per la realizzazione degli impianti di produzione di energia alimentata a biomasse"), in assenza di vincoli ai sensi della parte seconda del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42:
1. le aree classificate agricole racchiuse in un perimetro i cui punti distino non più di **500 metri** **250 metri** da zone a destinazione industriale, artigianale e commerciale, compresi i siti di interesse nazionale, ~~nonché le cave~~ e le miniere. Tale previsione non si applica per gli impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra;
 2. le aree interne agli impianti industriali e agli stabilimenti, questi ultimi come definiti dall'articolo 268, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ~~nonché le aree classificate agricole racchiuse in un perimetro i cui punti distino non più di 500 metri dal medesimo impianto o stabilimento;~~
 3. le aree adiacenti alla rete autostradale entro una distanza non superiore a 300 metri, **limitatamente alle tratte come di seguito riportate: presso Poggio Imperiale, da un km a nord a un km a sud dagli innesti dello svincolo di Poggio Imperiale (Fg); presso S. Severo (Fg), dall'intersezione con la SP29 all'intersezione con la SC S. Severo-Rignano; dall'innesto del casello di Foggia alla intersezione SP76 (presso il casello di zona industriale Incoronata); presso Cerignola (Fg), dall'area di servizio "Le Saline" est/ovest alla intersezione con la SP77; dai raccordi tra l'autostrada A17 NA-BA e la A14 BO-TA (zona Cerignola, Fg) fino alla intersezione con la SP 125, presso la zona industriale di Acquaviva delle Fonti (Ba); presso Gioia del Colle, dalla intersezione con la ferrovia alla intersezione SP104; dalla intersezione ferroviaria presso Palagianello (Ta) fino al termine del raccordo della A14, sito all'intersezione con la SS7 presso Massafra (Ta).**

Il precedente capoverso si applica anche qualora la pianificazione urbanistica richieda piani attuativi per l'edificazione non ancora approvati. Tuttavia, è concesso al Comune un termine di 90 giorni dall'istanza per la realizzazione dell'impianto per approvare, con deliberazione di Giunta, uno schema di assetto nel quale siano individuate le opere di urbanizzazione primaria e secondaria e le aree oggetto di cessione.

- g) le aree a destinazione industriale, artigianale o commerciale, anche qualora la pianificazione urbanistica richieda piani attuativi per l'edificazione non ancora approvati. Tuttavia è concesso al Comune un termine di 90 giorni dall'istanza per la realizzazione dell'impianto per approvare, con deliberazione di Giunta, uno schema di assetto nel quale siano individuate le opere di



urbanizzazione primaria e secondaria e le aree oggetto di cessione; **altresì, entro il medesimo termine, è concesso al Comune di deliberare in consiglio, e darne comunicazione all'ufficio Energia della Regione Puglia, l'esclusione di dette aree nel caso non siano state industrializzate e di fatto siano ancora caratterizzate da terreno agricolo al fine di prevedere obiettivi pianificatori diversi.**

- h) le aree poste in un perimetro i cui punti distino non più di 500 metri da stazioni o impianti di ricarica di mezzi elettrici esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, purché la produzione di energia da tali impianti sia asservita unicamente alla stazione di ricarica medesima;
- i) le aree adiacenti ai punti di connessione alla rete di trasmissione nazionale (RTN) entro una distanza non superiore a trecento metri, compatibilmente con la pianificazione del gestore della RTN e la disponibilità degli stalli esistenti;
- j) esclusivamente per gli impianti agrivoltaici di natura sperimentale, le aree ricadenti all'interno della superficie autorizzata per la realizzazione di impianti eolici esistenti, come definita dall'articolo 5, comma 3-bis, lettera b), secondo periodo, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, **ad esclusione di impianti eolici valutati e autorizzati con prescrizioni di interdistanza o di mitigazione del numero e allocazione delle turbine;**
- k) **per gli impianti fotovoltaici flottanti o galleggianti, le cave integrate nei sistemi di protezione idraulica del territorio e /o utilizzate come invaso;**
- l) le aree ricadenti nel perimetro di competenza del Servizio Idrico Integrato e delle infrastrutture idriche della Regione Puglia, compresi gli impianti di depurazione;
- m) fatto salvo quanto previsto dalla precedente lettera b), anche le aree agricole **non utilizzabili per la coltivazione di cui al precedente articolo 2, comma 1, lettera n) classificate come siti inquinati ai sensi della normativa vigente e non suscettibili di interventi di bonifica.**

2. Sono altresì idonee le coperture di fabbricati rurali, di edifici a uso produttivo e di edifici residenziali, ad eccezione delle coperture dei beni sottoposti a tutela ai sensi degli articoli 10 e 136, comma 1, lettere a), b) e c) del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, per i quali sono comunque fatti salvi gli interventi ammissibili ai sensi del titolo VI delle NTA del Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR).

3. **Fatto salvo quanto previsto dai precedenti commi e fermi restando i divieti di cui al successivo art.8, sono altresì idonee le aree che non sono ricomprese tra quelle individuate dal successivo articolo 6 e che non sono interessate da alcuno dei restanti ulteriori contesti paesaggistici (U.C.P.) come definiti dal precedente art. 2, comma 1, lett. l, nonché dall'articolo 136, comma 1, lettere c) e d) del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.**

3. Fatto salvo quanto previsto dai precedenti commi e fermo restando le Aree non idonee di cui al successivo art.6 nonché i divieti di cui al successivo art.8, sono altresì idonee le aree già occupate da serre da non meno di 5 anni alla data di entrata in vigore della presente legge.



Art. 4 - Procedure autorizzative specifiche per le aree idonee all'installazione di impianti a fonti rinnovabili

1. La costruzione e l'esercizio di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili nelle aree idonee sono disciplinati secondo le seguenti disposizioni:
 - a) nei procedimenti di autorizzazione di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili su aree idonee, ivi inclusi quelli per l'adozione del provvedimento di valutazione di impatto ambientale, l'autorità competente in materia paesaggistica si esprime con parere obbligatorio non vincolante. Decorso inutilmente il termine per l'espressione del parere non vincolante, l'amministrazione competente provvede comunque sulla domanda di autorizzazione;
 - b) i termini delle procedure di autorizzazione per impianti in aree idonee sono ridotti di un terzo. Ai fini del rispetto dei termini, le istanze di autorizzazione relative agli impianti ubicati nelle predette aree idonee sono istruite con priorità rispetto a quelle relative ad interventi ubicati nelle aree di cui alle lettere b), c) e d) del comma 1 del precedente articolo 1. Le istanze di autorizzazione relative ad impianti che convergono sugli obiettivi del PNRR, PNC e IPCEI, nonché per la decarbonizzazione di sistemi produttivi "hard to abate" e per soluzioni di mobilità sostenibile, sono trattati con priorità istruttoria.
2. La disciplina di cui al comma 1 si applica anche, ove ricadenti su aree idonee, alle infrastrutture elettriche di connessione degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili e a quelle necessarie per lo sviluppo della rete elettrica di trasmissione nazionale, qualora strettamente funzionali all'incremento dell'energia producibile da fonti rinnovabili.
3. La disciplina di cui al precedente comma 1 si applica altresì, indipendentemente dalla loro ubicazione, alle infrastrutture elettriche interrato di connessione degli impianti di cui medesimo comma 1.
4. Nella realizzazione e manutenzione delle infrastrutture elettriche interrato di connessione degli impianti di cui al precedente comma 1 deve essere utilizzata la tecnologia di trivellazione orizzontale controllata (TOC).



OSSERVAZIONI all'art.4

Nell'ottica di razionalizzazione e alleggerimento degli oneri in capo alla Pubblica Amministrazione, appare utile specificare che le istanze di progetti presentate in contrasto con le aree non idonee andrebbero codificate come improcedibili e archiviate d'ufficio.

RICHIESTA

SI CHIEDE di modificare l'art.4, integrando il comma 1 con un punto c) come di seguito:

c) I progetti presentati nelle aree di cui alla lettera b) del comma 1 del precedente articolo 1, in palese contrasto con le previsioni di cui alla presente legge, sono considerati improcedibili d'ufficio e archiviati.

Art. 5 - Piattaforma digitale nazionale per le aree idonee

1. Per garantire le attività necessarie al funzionamento e all'implementazione della piattaforma di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 e le connesse attività di monitoraggio, la Regione rende disponibili le informazioni di propria competenza necessarie al funzionamento e all'implementazione della predetta piattaforma.
2. Al fine di rendere disponibili le informazioni necessarie al funzionamento e all'implementazione della piattaforma di cui al precedente comma 1, i Comuni, entro sessanta giorni dalla ricezione della dichiarazione di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, trasmettono alla struttura regionale competente le informazioni relative al proponente, all'area interessata, alle caratteristiche dell'impianto e agli eventuali motivi ostativi al perfezionamento della procedura abilitativa semplificata.
3. I Comuni trasmettono, altresì, con le modalità già in uso ed entro trenta giorni dal perfezionamento, le informazioni sui titoli abilitativi perfezionati in seguito alle procedure abilitative semplificate di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28.
4. In caso di mancato adempimento agli obblighi di cui ai precedenti commi 2 e 3 entro i termini ivi previsti, la Regione può adottare le opportune iniziative ai fini dell'esercizio dei poteri sostitutivi.
5. La Giunta regionale definisce le linee guida per rendere disponibili le informazioni di propria competenza necessarie al funzionamento e all'implementazione della piattaforma di cui al precedente comma 1, tenendo conto anche delle informazioni ricevute dai Comuni.



Art. 6 - Individuazione delle superfici e aree non idonee all'installazione di impianti a fonti rinnovabili

1. Sono considerate superfici e aree non idonee all'installazione di impianti a fonti rinnovabili, salvo che per le infrastrutture elettriche interrato di connessione degli impianti per le quali deve essere utilizzata la tecnologia di trivellazione orizzontale controllata (TOC), che non interessino beni sottoposti a tutela ai sensi degli articoli 10 e 136, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 che riguardino il sottosuolo:
 - a) le aree ricomprese nel perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi degli articoli 10 e 136, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e della fascia di rispetto dal perimetro dei predetti beni pari a **500 metri per gli impianti fotovoltaici e 3 chilometri per gli impianti eolici**;
 - b) le aree tutelate per legge ai sensi dell'art. 142, comma 1, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
 - c) le aree ricomprese nel perimetro dei seguenti ulteriori contesti paesaggistici:
 1. reticolo idrografico di connessione della Rete Ecologica Regionale;
 2. sorgenti;
 3. versanti;
 4. lame e gravine;
 5. doline;
 6. grotte;
 7. geositi;
 8. inghiottitoi;
 9. cordoni dunari;
 10. aree umide;
 11. formazioni arbustive in evoluzione naturale;
 12. siti di rilevanza naturalistica;
 13. area di rispetto dei boschi;
 14. area di rispetto dei parchi e delle riserve regionali.
 - d) le superfici interessate da habitat all'esterno della Rete Natura 2000 individuate con deliberazione di Giunta regionale 21 dicembre 2018, n. 2442 e s.m.i.
2. Sono considerate altresì non idonee:



- a) per l'installazione di impianti eolici di grossa taglia e di impianti fotovoltaici con moduli a terra, le aree ricadenti nella fascia di rispetto di 5 chilometri dai Siti UNESCO;
 - b) per l'installazione di impianti eolici di grossa taglia e di impianti fotovoltaici con moduli a terra, le aree ricadenti nella fascia di rispetto di 1 chilometro dalle strade panoramiche e dai luoghi panoramici.
3. La Regione, entro centoventi giorni dalla pubblicazione della presente legge, adegua le disposizioni di cui Regolamento Regionale 30 dicembre 2010, n. 24 alla presente legge e alle disposizioni normative, regolamentari o pianificatorie intervenute successivamente alla data di entrata in vigore dello stesso, secondo le modalità stabilite dal paragrafo 17 e dall'Allegato 3 delle linee guida emanate con decreto del Ministero dello Sviluppo economico 10 settembre 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 settembre 2010, n. 219 e s.m.i.
4. Nelle more dell'adeguamento del Regolamento Regionale 30 dicembre 2010, n. 24, al fine di garantire il contrasto al cambiamento climatico, la decarbonizzazione del sistema energetico e industriale regionale e il raggiungimento degli obiettivi di cui alla tabella A dell'articolo 2 del decreto del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza energetica del 21 giugno 2024 e comunque la soddisfazione del fabbisogno energetico regionale con il massimo impiego possibile di energia da fonti rinnovabili, il Regolamento si applica solo nelle parti non in contrasto con la presente legge.

OSSERVAZIONI all'art.6

L'articolo 6 si pone in chiave assolutamente **DELETERIA** regredendo in maniera imbarazzante rispetto alle già insufficienti tutele faticosamente conseguite con il Regolamento Regionale 24/2010, che viene in gran parte amputato e umiliato. Così come predisposto, tale articolo segna semplicemente la condanna a morte delle residuali aree che miracolosamente erano scampate, anche per effetto delle flebili tutele che in tale circostanza vengono cancellate. Si offre così un colossale, ulteriore regalo alle società energetiche e alla speculazione invece di arginarla.

Tale approccio è per altro irrispettoso dello stesso DM 21.6.24 ove prevede espressamente che per la individuazione delle aree non idonee si faccia esplicito riferimento al DM Svi. Eco. 10.9.2010 e relative Linee Guida nazionali. Esattamente come già avvenuto con la emanazione del RR 24/2010 che oggi si vuol di fatto amputare.

Basti pensare ad alcune Aree non idonee di cui al menzionato RR come i **coni visuali** e alle **aree buffer dagli elementi territoriali iconici della Puglia** (es. alcuni castelli) o le **aree IBA** (Important Birds Area), ravvivando così contenziosi in sede comunitaria per il mancato rispetto della direttiva "Uccelli", o altre aree strategicamente identificate per la biodiversità. Vedasi in proposito le *"specifiche osservazioni a proposito delle aree IBA"* alla fine del presente paragrafo di osservazioni a tale articolo (e a giustificazione del loro inserimento nel provvedimento).

Non si sta parlando di territori vergini ma di comprensori già vergognosamente violati anche grazie a norme di favore che hanno resuscitato strumentalmente progetti presentati appena prima dell'entrata



in vigore del RR 24/2010 e con procedimenti rinnovati innumerevoli volte, fino ai giorni nostri. L'odierna legge regionale rappresenta quindi l'occasione per **una briciola di risarcimento rispetto a tali mancanze**.

Cos'altro deve accadere perché il consiglio regionale prenda atto che la Puglia ha pagato un prezzo abnorme in nome di una mera speculazione? L'articolo 6 "dimentica" perfino di contemplare direttamente gli storici vincoli paesaggistici "decretati" con dichiarazione di notevole interesse pubblico!

Onde evitare ulteriori disastri territoriali, l'articolo 6 deve essere e profondamente revisionato, anzitutto facendo salve e confermando assolutamente le Aree non idonee identificate dal RR n.24/2010.

Altresì devono necessariamente essere identificate Aree non idonee che per quasi 15 anni avrebbero meritato tutela e sono invece continuamente e sempre più erose in spregio al più elementare rispetto territoriale e delle comunità. La situazione è talmente degradata e in preda al caos (al netto di poche aree plurivincolate) che oggettivamente corre l'obbligo assoluto di dichiarare la saturazione su vasta scala di interi comprensori (almeno per talune tecnologie) così come previsto dal DM Svi. Eco. 10.9.2010 di riferimento. Dette aree dovrebbero essere considerate esclusivamente per piani di bonifica e delocalizzazioni.

L'articolo 6 inoltre è deficitario rispetto alla elusione gravemente operata attraverso le macchine eoliche sotto soglia 1 MW come già anticipato a proposito dell'art.2. Per molte fattispecie di aree non idonee si considera l'eolico di grossa taglia ma lasciando indisturbate le macchine fino a ben 1 MW – manufatti invero di grossa taglia anch'essi, come dimostrato - che potranno continuare così a colonizzare indiscriminatamente i territori residui attraverso innumerevoli procedure abilitative semplificate di competenza del piccolo ufficio comunale di turno.

Le stesse tutele, poi, sono del tutto assediate e quindi depotenziate in quanto prive di dignitose **fasce di rispetto** che nemmeno in tale circostanza, dopo 20 anni di scorrerie sono previste. E' appena il caso di rammentare come le macchine eoliche abbiano ormai raggiunto dimensioni ciclopiche, i più grandi manufatti mai realizzati dall'uomo, con altezze da 230 metri assoggettando un intorno per decine di km, ancor più quando insediate in maniera massiva.

Le fasce di rispetto NON vanno interpretate come mere aree ricadenti nella percezione visiva "dal" bene ma anche a salvaguardia del contesto identitario "nell'intorno" del bene e da questi "verso" il bene medesimo. Basti pensare solo all'effetto detrattore di una macchina eolica o già di qualche ettaro di fotovoltaico al confine di un parco nazionale /regionale o di un castello o di un'area riproduttiva per specie a rischio. Prevedere buffer di qualche migliaio di metri o addirittura qualche centinaio o, perfino, nessuna fascia di rispetto (!) è irriverente nei confronti delle comunità pugliesi e degli strumenti di pianificazione territoriale concertati e conseguiti a scala regionale o macro comunale.

Secondo la previsione di cui al comma 2 non sarebbe possibile insediare impianti di grossa taglia limitatamente a 5 km dai siti **UNESCO**. Il RR n.24/2010 prevedeva una tutela differenziata fino a 10 km per le macchine di grossa taglia (considerate tali nel 2010!).

Lo stesso comma 2 prevede addirittura il rispetto di soli 1000 m. dalle strade panoramiche (!!), che quindi panoramiche non lo saranno più! Non solo. Sarebbe però permessa la colonizzazione di macchine



eoliche sotto soglia, ovvero fino a 1 MW (cioè 80-100 m di altezza) secondo la definizione inaccettabile di cui all'art.2), perfino entro questa pseudo fascia di rispetto. E quindi fino al ridosso di un bene UNESCO. Ciò è intollerabile !

Il PPTR non è nominato in questo articolo fondamentale, lasciando al lettore l'onere di andare a ricercare una laboriosa corrispondenza nell'articolo 2 circa le definizioni riferibili al PPTR. E' quanto mai opportuno che a proposito degli UCP , Ulteriori Contesti Paesaggistici, o dei beni del Codice, richiamare espressamente il PPTR in cui trovano immediato riferimento e soprattutto definizione cartografica attraverso il relativo web gis.

Infine, la clausola finale di cui al comma 4, che definisce il **subentro della legge rispetto al RR 24/2010** nelle more di un adeguamento di quest'ultimo, si configurerebbe in **una gigantesca sanatoria** per tutti i progetti irrispettosi del Regolamento medesimo e grazie a questo stoppati, ove la Legge in questione rimanesse con gli enormi "buchi" di anarchia territoriale esposti.

Anche in relazione a tale comma 4 si conferma la considerazione già espressa in precedenza: l'adozione delle tecnologie rinnovabili , nonché il provvedimento de quo e gli obiettivi al 2030, possono configurarsi unicamente (e tecnicamente) come "contributo" alla decarbonizzazione e non con la previsione di "garantire" la decarbonizzazione.

Come prima accennato in narrativa alle osservazioni su questo stesso articolo si pongono :

Specifiche osservazioni a proposito delle aree IBA (Important Birds Area).

L'Italia è ancora in procedura di infrazione UE, cod. INFR 2021/2028, per insufficiente designazione di siti Natura 2000 (ZPS – SIC). Il comunicato della UE del 2021 sulle decisioni per i casi di infrazione e relativo pacchetto di decisioni assunte dalla Commissione, testualmente evidenziava :

"Con le decisioni sui casi di infrazione adottate periodicamente, la Commissione europea avvia azioni legali nei confronti degli Stati membri inadempienti agli obblighi previsti dal diritto dell'UE..."

Natura: la Commissione invita l'ITALIA a conformarsi alla legislazione dell'UE in materia di protezione della natura.

La Commissione invita l'Italia a garantire un'adeguata protezione degli habitat e delle specie ai sensi della direttiva 92/43/CEE del Consiglio (direttiva Habitat) e della direttiva 2009/147/CE (direttiva Uccelli).... Sia il Green Deal europeo sia la strategia europea sulla biodiversità per il 2030 sottolineano quanto sia importante che l'UE arresti la perdita di biodiversità mantenendo i siti naturali, migliorando gli ecosistemi danneggiati e ripristinandone il buono status ecologico. Allo stato attuale la rete Natura 2000 dell'Italia non comprende nella misura adeguata tutti i diversi tipi di habitat e le specie che necessitano di protezione."

Tanto che, ad esempio, la Regione Emilia Romagna ha ritenuto di dover intervenire in tal senso con recente DGR n.1562 del 08/07/2024 "Ampliamento della rete dei siti Natura 2000".



In Puglia, invece, la Regione sta assistendo passivamente al depauperamento della biodiversità e al degrado di habitat e habitat di specie, con la sottrazione di migliaia di ettari ceduti alla speculazione energetica, percorrendo una direzione opposta a quella auspicata.

Ciò non potrà che trascinare Regione in evidenti responsabilità rispetto a detta infrazione. Si ricorda come in caso di perdurante inadempienza o aggravio delle situazioni contestate, le procedure di infrazione possono approdare alla relativa condanna con attribuzione di oneri per il ripristino del rispetto delle direttive violate.

Proprio la Regione Puglia ha maturato una triste esperienza in provincia di Foggia con la procedura di infrazione e relativa condanna sul caso del degrado dell'area delle steppe pedegarganiche, in agro di Manfredonia - causa C-388/05 – con cui si è dovuto adempiere poi attraverso il recupero di **500 ettari alternativi e l'esborso di circa mezzo milione di euro** a carico della Regione Puglia e in ultima analisi di **risorse pubbliche**.

Le **aree IBA** nella giurisprudenza comunitaria **sono equiparate alle ZPS** con analoghi rischi di infrazione comunitaria (es. caso steppe pedegarganiche di Manfredonia, come accennato o come in appresso specificato) in caso di mancata o cattiva applicazione della Valutazione di incidenza e/o di detrimento dei valori faunistici. Infatti pur non trattandosi di ZPS, la mancata designazione di ZPS ai sensi della Direttiva "Uccelli" in aree importanti per la tutela degli uccelli ha determinato da parte della Corte di Giustizia Europea su iniziativa della Commissione delle Comunità Europee la condanna della Repubblica Italiana – sentenza della Corte del 20.03.2003, VI Sezione, causa C-378/01 - e **l'inventario delle IBA è stato riconosciuto quale riferimento scientifico per la individuazione delle ZPS**.

Secondo quanto espresso in ulteriori sentenze della Corte di Giustizia, in merito al valore delle aree individuate come IBA – sentenza della Corte 02.08.1993, C-355/90 di condanna al Regno di Spagna e sentenza della Corte 07.12.2000, C-374/98 di condanna della Repubblica Francese -, **il regime di protezione previsto dell'articolo 4/4 della Direttiva Uccelli si applica alle IBA non ancora designate come ZPS e lo stato membro non può sfuggire all'obbligo di proteggere il sito semplicemente non designandolo come ZPS**.

Si noti che, richiamando gli obblighi ai sensi dell'art.4 c.4 della citata direttiva, **non si prevede nemmeno l'opzione della Valutazione di Incidenza** :

"Gli Stati membri adottano misure idonee a prevenire, nelle zone di protezione di cui ai paragrafi 1 e 2, l'inquinamento o il deterioramento degli habitat, nonché le perturbazioni dannose agli uccelli che abbiano conseguenze significative in considerazione degli obiettivi del presente articolo. Gli Stati membri cercano inoltre di prevenire l'inquinamento o il deterioramento degli habitat al di fuori di tali zone di protezione."

Ne consegue che **per le aree classificate come IBA è d'obbligo assumere tutte quelle misure di tutela tipiche di una ZPS** designata e, sostanzialmente, un ente territoriale preposto al governo del territorio come la Regione deve considerare l'IBA come una ZPS nelle more di formalizzare un atto di classificazione ufficiale. **Anzi, nelle more di ciò deve assicurare a priori la protezione dei valori**.



Quanto detto è stato confermato in maniera inoppugnabile con il parere motivato della Commissione Europea comunicato allo Stato Italiano in relazione alla sentenza di condanna emessa nel 2003 sul caso pugliese (causa C-388/05, area di Manfredonia). In esso si afferma esplicitamente che **se le Autorità Italiane prendono in considerazione l'inventario 2002 (in cui viene ufficializzata l'IBA in esame) come riferimento per la designazione di ZPS "ciò deve essere fatto in modo coerente ed esaustivo"...**

A tal proposito e onde evitare contenziosi comunitari, il già **Ministero Ambiente** con propria nota **afferma che le misure di conservazione adottate per garantire la tutela delle ZPS si devono adottare anche per le IBA**. Precisamente, con riferimento all'IBA n. 126 "**Monti della Daunia**", (CHE OGGI IL DDL ESCLUDE DALLE AREE NON IDONEE, come invece contemplato dal RR 24/2010!!!) nella nota prot. DPN-2007_0019360 dell'11.07.2007, (quando ancora non era interdetta agli impianti eolici) inviata alla LIPU e alla Regione Puglia, il Ministero rispondeva:

"Per quanto riguarda l'IBA n. 126 "Monti della Daunia", caratterizzata tra l'altro dalla presenza di numerose specie avifaunistiche inserite nell'allegato 1 della direttiva "Uccelli", si segnala che le disposizioni sui vincoli di tutela di cui all'art. 4 della medesima normativa, a cui sono assoggettate le Zone di Protezione Speciale, valgono anche per le IBA.

Pertanto, lo Stato membro, così come le autorità locali, sono tenuti ad adottare in queste aree misure idonee a prevenire l'inquinamento o il deterioramento degli habitat, nonché le perturbazioni dannose agli uccelli che abbiano conseguenze significative per la loro sopravvivenza e/o riproduzione".

E' in virtù di quanto sopra che il **Regolamento Regionale pugliese del 2010 in materia adottava l'interdizione dell'eolico nelle IBA e si prevedeva poi l'assoggettamento a VINCA di qualunque impianto entro i 5 km dal perimetro delle stesse IBA, analogamente alle ZPS.**

RICHIESTA

Per quanto esposto **SI CHIEDE** di modificare e integrare l'articolo 6 come di seguito, sottolineando che molte delle tutele invocate sono sovrapponibili e in ogni caso sarebbero a incontestabile protezione di aree ormai residue, in gran parte compromesse da numerosi, grandi impianti realizzati.

Art. 6 - Individuazione delle superfici e aree non idonee all'installazione di impianti a fonti rinnovabili

1. Sono considerate superfici e aree non idonee all'installazione di impianti a fonti rinnovabili, salvo che per le infrastrutture elettriche interrato di connessione degli impianti per le quali deve essere utilizzata la tecnologia di trivellazione orizzontale controllata (TOC), che non interessino beni sottoposti a tutela ai sensi degli articoli 10 e 136, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 che riguardino il sottosuolo:



- a) le aree ricomprese nel perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi degli articoli 10 e 136, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e della fascia di rispetto dal perimetro dei predetti beni pari a 500 metri per gli impianti fotovoltaici e 3 chilometri per gli impianti eolici, **salvo ricadenti in misure più restrittive di cui ai commi successivi.**
- b) le aree tutelate per legge ai sensi dell'art. 142, comma 1, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, **e riportate come Beni Paesaggistici ai sensi del Piano Paesaggistico Territoriale Regionale di cui alla DGR n.176 del 16.02.2015 e s.m.i., nonché della fascia di rispetto dal perimetro delle predette aree pari a 500 m.. La predetta fascia di rispetto è estesa a 2 km per gli impianti fotovoltaici e 5 km per gli impianti eolici nel caso di aree di cui all'art. 142, comma 1, lettera f (parchi e le riserve nazionali o regionali) del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.**
- c) **le aree tutelate con dichiarazione di notevole interesse pubblico (cosiddetti vincoli paesaggistici "decretati") di cui all'art 136, comma 1, lettere d) e dell'art. 157 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (vincoli ex L.1497/1939) e della fascia di rispetto dal perimetro delle predette aree pari a 4 km per gli impianti fotovoltaici e 10 km per gli impianti eolici.**
- d) **le specifiche Aree non idonee e relative fasce di rispetto, così come individuate e definite ai sensi del decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 10 settembre 2010, attraverso il Regolamento Regionale 30 dicembre 2010, n. 24 e relativa istruttoria, come di seguito richiamate dall'allegato 2 dello stesso Regolamento, fatte salve e confermate, intendendosi integralmente assorbite nella presente legge:**
- **IMPORTANT BIRDS AREA - I.B.A.**
 - **ALTRE AREE AI FINI DELLA CONSERVAZIONE DELLA BIODIVERSITÀ**
 - **SITI UNESCO**
 - **AREE A PERICOLOSITA' IDRAULICA**
 - **AREE A PERICOLOSITA' GEOMORFOLOGICA**
 - **CONI VISUALI**
 - **VERSANTI**
- e) le aree ricomprese nel perimetro dei seguenti ulteriori contesti paesaggistici **ai sensi del Piano Paesaggistico Territoriale Regionale di cui alla DGR n.176 del 16.02.2015 e s.m.i. così come cartografati e aggiornati sul relativo webgis regionale:**
1. reticolo idrografico di connessione della Rete Ecologica Regionale;
 2. sorgenti;
 3. versanti;
 4. lame e gravine;
 5. doline;
 6. grotte;
 7. geositi;



8. inghiottitoi;
9. cordoni dunari;
10. aree umide;
11. formazioni arbustive in evoluzione naturale;
12. siti di rilevanza naturalistica; **in relazione ai siti facenti parte della rete Natura 2000 (ZPS, ZSC, SIC), è compresa una fascia di rispetto dal perimetro delle predette aree pari a 1 km per gli impianti fotovoltaici e 3 km per gli impianti eolici.**
13. area di rispetto dei boschi;
14. area di rispetto dei parchi e delle riserve regionali.
- 16. testimonianza stratificazione insediativa**
- 17. area di rispetto delle componenti culturali e insediative**
- 18. paesaggi rurali**
- 19. strade a valenza paesaggistica**
- 20. strade panoramiche**
- 21. luoghi panoramici**
- 22. coni visuali ((NDR nel PPTR sono 4 km rispetto ai 10 km a scala differenziata del RR 24/2010))**
- 23. prati e pascoli naturali**
- 24. zone gravate da usi civici**

In caso di medesime aree contemplate al presente punto e) e al precedente punto d) le stesse sono da considerarsi secondo il grado di maggior tutela.

f) le superfici interessate da habitat all'esterno della Rete Natura 2000 individuate con deliberazione di Giunta regionale 21 dicembre 2018, n. 2442 e s.m.i.

g) le aree I.B.A. *Important Birds Area* di cui all'inventario di Birdlife International e contemplate dalla giurisprudenza comunitaria, comprensive di una fascia di rispetto dal perimetro delle predette aree pari a 1 km per gli impianti fotovoltaici e 3 km per gli impianti eolici. Ai fini della individuazione di tali aree è di riferimento il Regolamento Regionale 30 dicembre 2010, n. 24, integrato dalle nuove IBA nel frattempo individuate o aggiornate in Puglia e di cui agli allegati alla presente legge, quali: IBA 392 *Li Calici e torrente Salsola* (Fg); IBA 203 *Promontorio del Gargano e zone umide e agricole della capitanata* (ampliamento alla Piana del canale della Contessa e t. Cervaro, Fg); IBA 393 *valle Carapelle* (Fg); IBA 394 *fiume Ofanto* (area pugliese Fg, Bat); IBA 395 *valle del Basentello* (Bat, Ba, Pz, Mt).

h) le aree identificabili in una fascia di rispetto di 3 km per gli impianti fotovoltaici e di 7 km per gli impianti eolici dai seguenti monumenti storici caratterizzanti l'identità territoriale su area vasta: castello *Maresca* di Serracapriola (Fg), castello normanno svevo di *Deliceto* (Fg); castello imperiale di S. Agata di Puglia (Fg); castello *D'Aquino* di Rocchetta Sant'Antonio (Fg).



- i) le aree identificabili in una fascia di rispetto di 3 km per gli impianti fotovoltaici e di 7 km per gli impianti eolici dai seguenti beni storico-archeologici dominanti e caratterizzanti l'identità territoriale su area vasta: complesso medioevale di *Tertiveri* (Biccari, Fg); complesso medioevale della *Torre di Montecorvino*, cosiddetta "sedia del diavolo" (Volturino, Fg);
- l) l'area sottesa al complesso storico-archeologico medioevale di *Castelpagano* (Apricena, Fg) dominante dal Gargano, caratterizzante l'identità territoriale su area vasta e identificabile come segue: dalla intersezione della SS272 (S. Marco in Lamis – S. Severo) con il vecchio tracciato dismesso delle Ferrovie del Gargano, proseguendo indirezioe S. Severo fino alla intersezione con la SP29 (*circumsanseverina nord*), proseguendo su quest'ultima fino all'autostrada A14, seguendo la stessa verso nord fino alla intersezione con il tracciato ferrovie del Gargano (S. Severo-S. Nicandro) fino all'altezza del vecchio tracciato ferroviario dismesso, per ripiegare su questo in direzione sud fino al punti iniziale.
- m) le aree ricomprese nel perimetro degli istituti faunistici definiti nel vigente Piano Faunistico Venatorio Regionale di cui alla DGR n.2054 del 06.12.2021 e s.m.i: Oasi di Protezione, Zone di Ripopolamento e Cattura, Aziende Faunistico Venatorie, comprensivi di una fascia di rispetto di 500 metri per gli impianti fotovoltaici e 1500 metri per gli impianti eolici; Centri pubblici e privati di riproduzione della fauna, Zone Addestramento Cani, comprensivi di una fascia di rispetto di 100 metri per gli impianti fotovoltaici e 500 metri per gli impianti eolici.
- n) rilevandosi indubitabilmente la compromissione dei tratti identitari in estesissimi comprensori regionali nella provincia di Foggia a causa di "elevate concentrazioni di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili nella medesima area vasta", come previsto all'All.3 punto e) di cui al decreto del Ministero Sviluppo Economico 10 settembre 2010 , ovvero non meno di 1650 macchine eoliche censibili su ortofoto (senza contare gli impianti fotovoltaici), oltre a quelle in costruzione, nonché quelle già autorizzate e in attesa di realizzazione, e quindi la necessità di salvaguardare in via prioritaria e non negoziabile tutte le "aree aperte" cerealicole ormai residuali, anche al fine di tramandare alle generazioni future almeno una parte significativa di dette aree iconiche per la Puglia e caratterizzanti una volta "il granaio d'Italia", è da considerarsi Area non idonea per la sola tecnologia eolica tutta l'area vasta compresa nei seguenti comuni: Foggia, Cerignola, Manfredonia, San Severo, Lucera, San Giovanni Rotondo, Orta Nova, Torremaggiore, San Marco in Lamis, Apricena, Troia, Carapelle, Lesina, Ascoli Satriano, San Paolo di Civitate, Stornara, Stornarella, Serracapriola, Deliceto, Bovino, Ortona, Candela, Biccari, Orsara di Puglia, Poggio Imperiale, Pietramontecorvino, Accadia, Castelluccio dei Sauri, Rignano Garganico, Sant'Agata di Puglia, Casalvecchio di Puglia, Rocchetta Sant'Antonio, Volturino, Chieuti, Celenza Valfortore, Casalnuovo Monterotaro, Castelnuovo della Daunia, Castelluccio Valmaggiore, Anzano di Puglia, Roseto Valfortore, Monteleone di Puglia, San Marco la Catola, Alberona, Carlantino, Panni, Motta Montecorvino, Faeto, Volturara Appula, Celle di San Vito. Sono in ogni caso escluse dalla tutela di cui al presente punto, tutte le fattispecie di aree idonee così come identificate all'articolo 3. (NDR considerandosi l'art.3 come emendato).



o) le superfici liberate o non più occupate da tali impianti e nel raggio di 1000 metri dagli stessi, per effetto di dismissione di impianti e/o opere accessorie esistenti, operata a seguito di interventi di repowering, delocalizzazioni, mitigazioni, ovvero in aree non occupate a seguito di variazioni di layout determinate nel corso della valutazione ambientale, anche al fine di evitare il paradossale reinsediamento di nuovi impianti in dette aree e quindi di prevenire fenomeni di elusione della riduzione dell'impatto ambientale in tali procedimenti.

2. Sono considerate altresì non idonee:

a) per l'installazione di impianti eolici di grossa taglia e di impianti fotovoltaici con moduli a terra, le aree ricadenti nella fascia di rispetto di 5 chilometri dai Siti UNESCO;

b) per l'installazione di impianti eolici di grossa taglia e di impianti fotovoltaici con moduli a terra, le aree ricadenti nella fascia di rispetto di 1 chilometro dalle strade panoramiche e dai luoghi panoramici.

3. La Regione, entro centoventi giorni dalla pubblicazione della presente legge, adegua le disposizioni di cui Regolamento Regionale 30 dicembre 2010, n. 24 alla presente legge e alle disposizioni normative, regolamentari o pianificatorie intervenute successivamente alla data di entrata in vigore dello stesso, secondo le modalità stabilite dal paragrafo 17 e dall'Allegato 3 delle linee guida emanate con decreto del Ministero dello Sviluppo economico 10 settembre 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 settembre 2010, n. 219 e s.m.i.

4. Nelle more dell'adeguamento del Regolamento Regionale 30 dicembre 2010, n. 24, al fine di **garantire il contribuire al** contrasto al cambiamento climatico, **al**la decarbonizzazione del sistema energetico e industriale regionale e **il al** raggiungimento degli obiettivi di cui alla tabella A dell'articolo 2 del decreto del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza energetica del 21 giugno 2024 e comunque **al**la soddisfazione del fabbisogno energetico regionale con il massimo impiego possibile di energia da fonti rinnovabili, il Regolamento si applica solo nelle parti non in contrasto con la presente legge.

Art. 7 - Individuazione delle superfici e aree ordinarie per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili

1. Sono considerate superfici e aree ordinarie per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili tutte le superfici e le aree diverse da quelle previste dai precedenti articoli 3 e 6.
2. Nei procedimenti di autorizzazione di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili su aree ordinarie **deve essere contemporanea la necessità di tutela dei beni ambientali e paesaggistici in coerenza con le previsioni del Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR)** con la necessità di **garantire** la decarbonizzazione del sistema energetico e industriale regionale ed il contrasto ai cambiamenti climatici, a partire dagli obiettivi di cui alla tabella A dell'articolo 2 del decreto del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica del 21 giugno 2024.



OSSERVAZIONI all'art.7

Preliminarmente, a proposito delle affermazioni nel comma 2, si ribadisce ancora una volta come le rinnovabili possano tecnicamente configurarsi in ogni caso come **contributo e non "garanzia" verso la decarbonizzazione**.

Per altro gli obblighi del **raggiungimento dell'obiettivo al 2030** di cui al DM del giugno scorso, sono già insiti nelle premesse e, si ribadisce, nel caso della Puglia sono a **responsabilità concorrente con il Governo** cui competono le procedure programmatiche, valutative e autorizzative degli impianti "offshore", la cui previsione contribuisce allo stesso target pugliese di potenza aggiuntiva per la Puglia.

Il comma 2 appare un esercizio dialettico, funzionale a **far prevalere un implicito orientamento delle procedure autorizzative verso una accettazione del favore alle rinnovabili**, non apportando indicazioni concrete e cogenti rispetto alle tutele del PPTR o formule di garanzia procedurale che nel tempo sono state cancellate (es. trasparenza, accessibilità, qualità delle relazioni progettuali). In tale ottica si persegue surrettiziamente la trasformazione delle (residue!) *aree ordinarie* in sostanziali *aree idonee* a prescindere. Ciò non è accettabile. Ancor più in una regione che ha conosciuto la più virulenta speculazione su questo tema.

In relazione alle predette aree, la regione dovrebbe assumere responsabilità in ordine alle procedure autorizzative ridotte ormai a una farsa svuotata di contenuti qualificati, rimesse per altro a enti sotto ordinati - le Province - senza uno straccio di tutoraggio, controllo ed eventuale subentro in caso di plateali, cattive applicazioni delle procedure valutative (VIA e VINCA) esponendo l'amministrazione regionale a contenziosi in sede comunitaria, per altro già avvenuti.

E' sufficiente prendere qualsivoglia valutazione ambientale, improvvidamente delegata alle Province per quanto di competenza regionale, ormai sistematicamente tramite procedure capestro come il **PAUR** (Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale ai sensi dell' art. 27 bis del D.lgs. 152/2006) con conferenze di servizi perentorie, simultanee e sincrone che determinano sconcertanti disagi e mancato rispetto della lealtà e collaborazione tra le pubbliche amministrazioni : con centinaia di procedure PAUR (non solo per le rinnovabili) i funzionari di enti preposti ad esprimersi obbligatoriamente in presenza (!!!!!), anche se hanno già istruito il proprio parere, rischiano continuamente di non ottemperare a tali obblighi con la tragicomica conseguenza di una automatica definizione di parere positivo per l'ente rappresentato.

Per altro il PAUR è stato oggetto di interpello da parte della Regione Friuli al MASE che, alla luce del rinnovamento normativo di riferimento per le sole rinnovabili, si è espresso indicando la non applicabilità di tale procedura. Tuttavia le Province continuano gravemente ad utilizzare la procedura stessa, in spregio alla qualità delle valutazioni e della concertazione.

Al di là delle procedure già oggi iper deregolamentate nelle aree ordinarie si richiama anche in questa circostanza il caos ulteriore determinato (con l'art.19 della LR 37/2023, legge di stabilità regionale 2024) dalla elevazione da 200 KW a 1 MW (!!!) della soglia degli impianti esclusi da autorizzazione, assoggettandoli solo a banali PAS comunali (Procedura Abilitativa Semplificata - art.6 del D.Lgs. 28/2011).



RICHIESTA

SI CHIEDE di cancellare il comma 2

Art. 8 - Individuazione delle aree in cui è vietata l'installazione di impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra e disposizioni specifiche per le aree agricole

1. Sono considerate aree in cui è vietata l'installazione di impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra le zone classificate agricole dai piani urbanistici vigenti.
2. L'installazione degli impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra, tuttavia, è consentita in zone classificate agricole dai piani urbanistici vigenti:
 - a) limitatamente agli interventi per modifica, rifacimento, potenziamento o integrale ricostruzione degli impianti già installati a condizione che non comportino incremento dell'area occupata;
 - b) **nelle cave e miniere cessate**, non recuperate o abbandonate o in condizioni di degrado ambientale, o nelle porzioni di cave e miniere non suscettibili di ulteriore sfruttamento, nonché nelle cave già oggetto di ripristino ambientale e quelle con piano di coltivazione terminato ancora non ripristinate, nonché nelle discariche o nei lotti di discarica chiusi ovvero ripristinati;
 - c) nei siti e negli impianti nella disponibilità delle società del gruppo Ferrovie dello Stato italiane e dei gestori di infrastrutture ferroviarie nonché delle società concessionarie autostradali;
 - d) nei siti e negli impianti nella disponibilità delle società di gestione aeroportuale all'interno dei sedimi aeroportuali, ferme restando le necessarie verifiche tecniche da parte dell'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC);
 - e) nelle aree interne agli impianti industriali e agli stabilimenti, questi ultimi come definiti dall'articolo 268, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché le aree classificate agricole racchiuse in un perimetro i cui punti distino non più di **500 metri dal medesimo impianto o stabilimento**;
 - f) nelle **aree adiacenti alla rete autostradale** entro una distanza non superiore a 300 metri.
3. Il comma 1 **non si applica nel caso di** progetti che prevedano impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra finalizzati alla costituzione di una **Comunità energetica rinnovabile** ai sensi dell'articolo 31 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 o altri sistemi di autoconsumo collettivo da fonti rinnovabili ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica 7 dicembre 2023, n. 414, nonché in caso di progetti attuativi delle altre misure di investimento del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), approvato con decisione del



Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, come modificato con decisione del Consiglio ECOFIN dell'8 dicembre 2023, e dal Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC) di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, ovvero di progetti necessari per il conseguimento degli obiettivi del PNRR, compresi i Projects of Common European Interest (IPCEI).

4. Fatte salve le aree previste dal precedente comma 2, nel caso di utilizzo della tecnologia fotovoltaica, **nelle zone classificate agricole dai piani urbanistici possono essere realizzati esclusivamente impianti agrivoltaici** di natura sperimentale.
5. Entro novanta giorni dalla pubblicazione della presente legge, la Giunta Regionale individua le caratteristiche tecniche dei sistemi agrivoltaici e degli impianti agrivoltaici di natura sperimentale, al fine di garantire la continuità delle attività agricole e la produzione di energia da fonti rinnovabili, consentendo la tutela del potenziale produttivo agricolo pugliese. Nelle more dell'approvazione della deliberazione di Giunta Regionale, si applicano le caratteristiche tecniche di cui all'articolo 2 del Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica 22 dicembre 2023, n. 436 e s.m.i.

OSSERVAZIONI all'art.8

L'articolo in questione si pone inizialmente in aderenza alle disposizioni nazionali che interdicono il fotovoltaico sui terreni agricoli. Tuttavia, al comma 2 e successivi, si pongono una serie di eccezioni che si richiamano da un lato (comma 2) alle aree tipizzate agricole sostanzialmente ricadenti in aree idonee come sommariamente mutate (dal DM quadro di giugno) già all'articolo 3 del presente DDL, dall'altro a tipologie progettuali derivanti dalla creazione di Comunità Energetiche Rinnovabili o dal canale finanziario delle misure PNRR. Tali eccezioni appaiono potenzialmente incontrollabili rispetto all'assunto iniziale.

Comma 2: Le aree classificate agricole ricadenti nelle aree idonee proposte dal presente schema di legge, replicano una serie di gravi criticità per le quali si rimanda alle specifiche osservazioni ed emendamenti già invocati per l'art.3. Confidando in un razionale accoglimento di quelle richieste di modifica all'art. 3 , il presente art.8, comma 2 , può a sua volta essere razionalizzato rimandando semplicemente alle aree agricole ricadenti in quella fattispecie di aree idonee già contemplate appunto nella sfera dell'art.3.

Comma 3 – L'eccezione prevista per le CER non sembra assumere limiti dimensionali e amministrativi: in linea di principio e per evidenti vantaggi, si potrebbe assistere ad una liberalizzazione normativa (senza limite della prossimità dell'impianto) e intermediari potrebbero proporre la realizzazione in Puglia di impianti conto alle CER costituite a Rovereto o in altre regioni, idealmente con impianti senza limiti dimensionali lasciando via libera al gigantismo. Inoltre, alla luce delle istanze avanzate, verificabili presso gli Enti preposti a valutarli ed autorizzarli, ormai tutti o quasi i progetti fotovoltaici hanno subito una metamorfosi, trasformandosi in agrivoltaici – con varie formule riconducibili alle linee quadro nazionali -. Gli stessi 80.000 MW aggiuntivi di potenza rinnovabile, risultano far riferimento al sostegno incentivante di cui ai finanziamenti PNRR tramite il GSE. Risulta evidente quindi come la ratio e la



portata del comma 1 sia di fatto ulteriormente compromessa con le eccezioni di cui al comma 3 , senza considerare che una quantità di tali progetti risulta già autorizzata con una concentrazione maggiore – e quindi uno squilibrio - nelle aree meridionali e quindi in Puglia, per intuibili ragioni.

Comma 4. Per le medesime ragioni esposte a proposito del comma 3, ormai i progetti fotovoltaici sono quasi sempre di natura “sperimentale” per accedere al 1,1 MLD di sostegno del PNRR. Per ovvie ragioni anche la portata di tale comma va regimentata, introducendo un perimetro alle istanze di questo tipo.

RICHIESTA

SI CHIEDE di modificare l'articolo 8 come segue.

Art. 8 - Individuazione delle aree in cui è vietata l'installazione di impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra e disposizioni specifiche per le aree agricole

1. Sono considerate aree in cui è vietata l'installazione di impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra le zone classificate agricole dai piani urbanistici vigenti.
2. L'installazione degli impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra, tuttavia, è consentita in zone classificate agricole dai piani urbanistici vigenti **– , purché ricadenti nelle aree di cui all'articolo 3 e relativa disciplina.**
 - a) **— limitatamente agli interventi per modifica, rifacimento, potenziamento o integrale ricostruzione degli impianti già installati a condizione che non comportino incremento dell'area occupata;**
 - b) **— nelle cave e miniere cessate, non recuperate o abbandonate o in condizioni di degrado ambientale, o nelle porzioni di cave e miniere non suscettibili di ulteriore sfruttamento, nonché nelle cave già oggetto di ripristino ambientale e quelle con piano di coltivazione terminato ancora non ripristinate, nonché nelle discariche o nei lotti di discarica chiusi ovvero ripristinati;**
 - c) **— nei siti e negli impianti nella disponibilità delle società del gruppo Ferrovie dello Stato italiane e dei gestori di infrastrutture ferroviarie nonché delle società concessionarie autostradali;**
 - d) **— nei siti e negli impianti nella disponibilità delle società di gestione aeroportuale all'interno dei sedimi aeroportuali, ferme restando le necessarie verifiche tecniche da parte dell'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC);**
 - e) **— nelle aree interne agli impianti industriali e agli stabilimenti, questi ultimi come definiti dall'articolo 268, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché le aree classificate agricole racchiuse in un perimetro i cui punti distino non più di 500 metri dal medesimo impianto o stabilimento;**
 - f) **— nelle aree adiacenti alla rete autostradale entro una distanza non superiore a 300 metri.**



3. Il comma 1 non si applica nel caso di progetti che prevedano impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra finalizzati alla costituzione di una Comunità energetica rinnovabile ai sensi dell'articolo 31 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 o altri sistemi di autoconsumo collettivo da fonti rinnovabili ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica 7 dicembre 2023, n. 414, **purché riconducibili a un consumo energetico di prossimità e sul territorio pugliese nonché a progetti di potenza non superiori a 5 MW**, attuativi delle altre misure di investimento del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), approvato con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, come modificato con decisione del Consiglio ECOFIN dell'8 dicembre 2023, e dal Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC) di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, ovvero di progetti necessari per il conseguimento degli obiettivi del PNRR, compresi i Projects of Common European Interest (IPCEI).
4. **Fatte salve le aree previste dal precedente comma 2, nel caso di utilizzo della tecnologia fotovoltaica, nelle zone classificate agricole dai piani urbanistici possono essere realizzati esclusivamente impianti agrivoltaici di natura sperimentale.**
5. Entro novanta giorni dalla pubblicazione della presente legge, la Giunta Regionale individua le caratteristiche tecniche dei sistemi agrivoltaici e degli impianti agrivoltaici di natura sperimentale, al fine di garantire la continuità delle attività agricole e la produzione di energia da fonti rinnovabili, consentendo la tutela del potenziale produttivo agricolo pugliese. Nelle more dell'approvazione della deliberazione di Giunta Regionale, si applicano le caratteristiche tecniche di cui all'articolo 2 del Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica 22 dicembre 2023, n. 436 e s.m.i.

Art. 9 - Clausola valutativa

1. Il Consiglio regionale esercita il controllo sull'attuazione della presente legge e valuta gli effetti conseguiti, le modalità di attuazione e i risultati ottenuti in termini di progressivo conseguimento degli obiettivi di produzione di energia da fonti rinnovabili, come definiti nel Piano nazionale integrato per la energia ed il clima (PNIEC) e nella normativa pianificatoria vincolante dell'Unione europea e statale in materia di energia, di perseguimento degli obiettivi di consumo di suolo zero entro il 2050, di tutela del suolo agricolo quale risorsa limitata e non rinnovabile e di lotta ai cambiamenti climatici, nonché le modalità di tutela degli habitat e specie di cui alle Direttive 92/43/CEE (Habitat) e 2009/147/CE (Uccelli) e della biodiversità nel raggiungimento degli obiettivi fissati dalle Strategie al 2030 europea e nazionale della biodiversità (SEB 2030 e SNB 2030).
2. Per la finalità di cui al comma 1, la Giunta regionale fornisce al Consiglio, con cadenza biennale, una relazione indicante il numero degli impianti autorizzati, con informazioni aggregate sulle tipologie, le soluzioni progettuali, la quantità di energia prodotta in relazione alle diverse tipologie di impianti, nonché gli effetti sul consumo di suolo.



OSSERVAZIONI all'art.9

Nella declinazione degli obiettivi di monitoraggio, l'articolo ha "dimenticato" di tener conto del più importante strumento pianificatorio e di governo del territorio regionale ovvero il PPTR.

RICHIESTA

SI CHIEDE di implementare anche il riferimento al PPTR rispetto alla dinamica attuativa del conseguimento del target energetico.

Si CHIEDE di integrare un comma che preveda espressamente la automatica trasformazione delle aree "ordinarie", di cui all'articolo 7 comma 1, in aree "non idonee" ai sensi dell'articolo 6 all'eventuale raggiungimento anticipato del target di potenza prefissato al 2030

Art. 10 - Disposizione transitoria

1. Le disposizioni di cui alla presente legge non si applicano ai procedimenti autorizzatori per i quali, alla data di entrata in vigore della stessa:
 - a) si sia perfezionata una delle procedure semplificate per la costruzione e l'esercizio di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili previste dalla legge;
 - b) sia stato conseguito **il titolo di compatibilità ambientale laddove previsto**, ovvero, negli altri casi, qualora risultino concluse con esito positivo, anche con prescrizioni, le conferenze di servizi previste per il rilascio dell'autorizzazione unica.
2. Resta ferma la facoltà per i proponenti che abbiano presentato l'istanza di autorizzazione in data antecedente all'entrata in vigore della presente legge di richiedere all'autorità competente l'applicazione della presente disciplina.
3. L'articolo 8 non si applica ai progetti per i quali, alla data di entrata in vigore del decreto legge 15 maggio 2024 n. 64, convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 2024 n. 101, **sia stata avviata almeno una delle procedure amministrative, comprese quelle di valutazione ambientale**, necessarie all'ottenimento dei titoli per la costruzione e l'esercizio degli impianti e delle relative opere connesse ovvero sia stato rilasciato almeno uno dei titoli medesimi.

OSSERVAZIONI all'art.10

L'articolo 10 , con il comma 1 , lett. b) demolisce sostanzialmente gran parte del argine che si possa ambire in termini di regimentazione alla dinamica da far west in essere, andando a configurarsi in una



sostanziale sanatoria rispetto alle tutele declinate con la presente legge. Per altro la valutazione ambientale non può considerarsi esaustiva rispetto a un procedimento che deve soddisfare anche il conseguimento di altri pareri, a volte altrettanto qualificati, come ad esempio quelli in materia di paesaggio o urbanistica.

Una buona volta la politica deve assumersi la responsabilità rispetto alla latitanza degli ultimi 20 anni ed esercitare una discontinuità rispetto alla predetta dinamica. Ciò può avvenire solo se le nuove misure di tutela previste con questa proposta di legge, purché emendata come invocato, potranno assoggettare ALMENO tutti i procedimenti che non abbiano conseguito il titolo abilitativo finale, evitando di premiare chi abbia conseguito il parere ambientale, parere drammaticamente rilasciato con disinvoltata superficialità dagli enti preposti. Deve essere chiaro che già tutti gli impianti in corsa stanno conseguendo titoli abilitativi finali compromettendo il senso di questa legge. Se si fanno salvi anche quelli che abbiano conseguito il solo parere ambientale, ciò equivale a buttare nella spazzatura gran parte delle tutele in capo a questo impianto normativo lasciando, ancora una volta, il privilegio di nuove aree idonee e agevolazioni.

Rispetto al comma 3, per quanto mutuato dalla norma nazionale, non si comprende perché si pone una ulteriore eccezione di favore temporale facendo salvi addirittura tutti i procedimenti che abbiano semplicemente “presentato” istanza alla data di entrata in vigore della norma nazionale, impedendo che anche a quegli impianti (fotovoltaici /agrivoltaici) di cui al precedente articolo 8 possano soggiacere alla norma transitoria già lasca, prevista al comma 1. La norma regionale dovrebbe uniformare l’applicazione di un transitorio più restrittivo, identico al comma 1 e quindi senza discriminazioni tra tipologie progettuali.

In proposito a conforto del comma 2 e 3 come emendati, si vuole rivendicare il principio dello *jus superveniens*, in base al quale la norma da applicare è quella **vigente all’atto della conclusione del procedimento amministrativo avviato su istanza di parte e non al momento di presentazione della domanda da parte del privato (vedasi in proposito la sentenza del CONSIGLIO DI STATO, Sez. 5^a – 10 aprile 2018, n. 2171, la cui massima è: VIA, VAS E AIA – Principio del *tempus regit actum* – Modifiche normative intervenute durante il procedimento).**

La corretta applicazione del principio *tempus regit actum* comporta che la Pubblica Amministrazione deve considerare anche le modifiche normative intervenute durante il procedimento, non potendo considerare l’assetto normativo cristallizzato in via definitiva alla data dell’atto che vi ha dato avvio, con la conseguenza che la legittimità del **provvedimento adottato al termine di un procedimento** avviato ad istanza di parte deve essere valutata con riferimento alla disciplina vigente al tempo in cui **è stato adottato il provvedimento finale**, e non al tempo della presentazione della domanda da parte del privato, dovendo ogni atto del procedimento amministrativo essere regolato dalla legge del tempo in cui è emanato in dipendenza della circostanza che lo *jus superveniens* reca sempre una diversa valutazione degli interessi pubblici. Il principio si completa con il presupposto di diritto secondo cui, **fintantoché l’amministrazione non ha approvato il provvedimento definitivo, il privato richiedente non è titolare di una situazione sostanziale consolidata** meritevole di tutela sotto il profilo del legittimo affidamento, ma di un’aspettativa (cfr. anche Corte Costituzionale, sentenza 1° aprile 2010, n. 124).



RICHIESTA

SI CHIEDE di modificare l'articolo 10 come segue.

Art. 10 - Disposizione transitoria

1. Le disposizioni di cui alla presente legge non si applicano ai procedimenti autorizzatori per i quali, alla data di entrata in vigore della stessa:

- a) si sia perfezionata una delle procedure semplificate per la costruzione e l'esercizio di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili previste dalla legge;
- b) ~~sia stato conseguito il titolo di compatibilità ambientale laddove previsto, ovvero, negli altri casi, qualora~~ risultino concluse con esito positivo, anche con prescrizioni, le conferenze di servizi previste per il rilascio dell'autorizzazione unica.

2. Resta ferma la facoltà per i proponenti che abbiano presentato l'istanza di autorizzazione in data antecedente all'entrata in vigore della presente legge di richiedere all'autorità competente l'applicazione della presente disciplina.

~~3. L'articolo 8 non si applica ai progetti per i quali, alla data di entrata in vigore del decreto legge 15 maggio 2024 n. 64, convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 2024 n. 101, sia stata avviata almeno una delle procedure amministrative, comprese quelle di valutazione ambientale, necessarie all'ottenimento dei titoli per la costruzione e l'esercizio degli impianti e delle relative opere connesse ovvero sia stato rilasciato almeno uno dei titoli medesimi.~~

Art. 11 - Disposizione finanziaria

1. Dall'applicazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 12 - Entrata in vigore

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.



OSSERVAZIONI ULTERIORI

Coerentemente con le deduzioni rappresentate in ordine agli articoli del presente DDL, nella circostanza **si rende quanto mai opportuno e necessario invocare l'introduzione di ulteriori previsioni normative** come di seguito.

OSSERVAZIONI ULTERIORI 1 – procedure autorizzative “PAUR”

Come già accennato a proposito dell'art.7 , il PAUR (Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale ai sensi dell' art. 27 bis del D.lgs. 152/2006) viene utilizzato quale procedura autorizzativa si può dire “soversiva” in ordine gerarchico rispetto alla Autorizzazione Unica, con conferenze di servizi perentorie, simultanee e sincrone convocate e gestite dalla Autorità Ambientale preposta alla VIA. Quest'ultima, in Puglia, è bene ricordarlo, è rappresentata dalle Province purtroppo delegate allo scopo dalla Regione.

Quindi il Provvedimento Autorizzatorio Unico **Regionale** (!) è gestito dalle province, mentre l'Autorizzazione **Unica** (!) gestita dal settore Energia della Regione diventa paradossalmente un endo procedimento che dovrebbe sottostare all'interno di tali procedimenti PAUR. Già tutti gli enti centralizzati chiamati ad esprimersi in tali procedimenti (soprintendenze, settore energia regionale, ecc.) potrebbero trovarsi di fronte a convocazioni simultanee di più province (senza contare altre progettualità non attinenti le energie rinnovabili).

Ciò ha determinato e continua a determinare conflitti di attribuzione, sconcertanti disagi e mancato rispetto della lealtà e collaborazione tra le pubbliche amministrazioni, soprattutto considerando la enorme mole di istanze per i progetti da rinnovabili: con centinaia di procedure PAUR (non solo per le rinnovabili) i funzionari di enti preposti ad esprimersi in presenza, anche se hanno già istruito il proprio parere rischiano continuamente di non ottemperare a tali obblighi con la conseguenza di rendere automaticamente positivo il parere dell'ente rappresentato. A pagare il prezzo come al solito è il territorio, con valutazioni superficiali e banalmente mutate dai proponenti per “fare presto”.

Il D.Lgs. 199/2021, in recepimento alla Direttiva 2018/2001/UE (cd RED2), ha introdotto ulteriori misure di semplificazione e razionalizzazione dei procedimenti amministrativi per la realizzazione degli impianti alimentati a fonti rinnovabili, definendo (Art. 18 *Principi e regimi generali di autorizzazione*) gli **unici iter procedurali a cui far riferimento per l'autorizzazione a detti impianti** (a seconda delle soglie dimensionali e/o di potenza), ovvero:

- Autorizzazione Unica (AU) - art.5 del D.Lgs. n.28/2011 e art.12 del D.Lgs. 387/2003
- Procedura Abilitativa Semplificata (PAS) - art.6 del D.Lgs. 28/2011
- Dichiarazione di Inizio Lavori Asseverata - art.6 bis del D.Lgs. 28/2011
- Attività in edilizia libera - art.6 del DPR 380/2001



Definitivamente, il MASE, Autorità Ambientale nazionale, **con la risposta all'interpello n. 110609 del 14 giugno 2024, è intervenuto per fornire chiarimenti** in merito all'applicazione dell'art. 12, co. IV del D.Lgs 387/2003 (Autorizzazione Unica) così come modificato dall'art. 47, comma III, lett. C) del D.L. 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla Legge 21 aprile 2023, n. 41.

In particolare, **il MASE ha precisato** che :

“Qualora un progetto (generico, ndr) sia sottoposto a valutazione di impatto ambientale di competenza regionale, tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi richiesti vengono acquisiti nell'ambito di apposita conferenza di servizi in base alla disciplina del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (PAUR) contenuta all'articolo 27-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Pertanto, la fattispecie di autorizzazioni per i progetti che prevedono la VIA di competenza regionale è stata normata dall'art. 27-bis del D.lgs. n. 152/2006, – PAUR-, comprensivo della VIA e dei suoi tempi, da svolgere in conferenza sincrona decisoria: detto procedimento è ovviamente applicabile anche alle autorizzazioni per la realizzazione di impianti FER.

Con la L. 21 aprile 2023, n. 41, di conversione del DL 13 febbraio 2023, è stato riscritto il comma 4 dell'art. 12 di talché ne è risultato modificato il precedente impianto normativo, **anche sotto il profilo del coordinamento dell'Autorizzazione Unica (AU) con la procedura di VIA.**

Il citato art. 12 si riferisce anche ai casi in cui sono necessarie le autorizzazioni ambientali, atteso che prevede espressamente che il procedimento e l'autorizzazione comprendono anche le valutazioni ambientali ed i provvedimenti di valutazione ambientale di cui al titolo III della parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ovvero appunto la VIA.

*Da quanto sopra deriva che il nuovo comma 4 dell'art. 12 del D.lgs. 387/2003, in quanto norma successiva e speciale, **deroga all'art. 27 bis del D.Lgs 152/2006**, con la conseguenza che **per gli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili si deve applicare detto nuovo procedimento unico (AU) e non il PAUR.**”*

Onde evitare il perdurare di una deriva sconcertante è **palese la necessità non più procrastinabile di sancire il primato della Autorizzazione Unica quale “unica” procedura, onnicomprensiva dei vari pareri e atti endo procedurali e di competenza regionale per le autorizzazioni canoniche, stralciando l'opzione del PAUR, limitatamente ai progetti FER, in ossequio alla interpretazione del MASE.**

RICHIESTA

SI CHIEDE l'introduzione dell'articolo 9 bis come in appresso.



Art.9 bis – ulteriori disposizioni in materia di procedure autorizzative

- 1. In aderenza alla risposta del MASE – Ministero dell’Ambiente e Sicurezza Energetica di cui all’interpello n. 110609 del 14 giugno 2024, nonché alla luce dell’impianto normativo di cui all’art. 12, co. IV del D.Lgs 387/2003 (Autorizzazione Unica) così come modificato dall’art. 47, comma III, lett. C) del D.L. 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla Legge 21 aprile 2023, n. 41, anche sotto il profilo del coordinamento dell’Autorizzazione Unica (AU) con la procedura di VIA, per l’autorizzazione di impianti energetici da fonte rinnovabile al di sopra delle prefissate soglie di potenza, permane solo la procedura di Autorizzazione Unica. Per detti impianti si conferma che la procedura PAUR (Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale, ai sensi dell’ art. 27 bis del D.lgs. 152/2006) non è applicabile.**
- 2. Alla luce del comma 1 e nel rispetto di quanto indicato dal D.Lgs. 199/2021, le uniche tipologie di procedimenti autorizzativi a cui fare riferimento per i progetti e gli insediamenti di impianti per la produzione di energia da fonte rinnovabile sono pertanto:**
 - Autorizzazione Unica (AU) - art.5 del D.Lgs. n.28/2011 e art.12 del D.Lgs. 387/2003;**
 - Procedura Abilitativa Semplificata (PAS) - art.6 del D.Lgs. 28/2011;**
 - Dichiarazione di Inizio Lavori Asseverata - art.6 bis del D.Lgs. 28/2011;**
 - Attività in edilizia libera - art.6 del DPR 380/2001.**

OSSERVAZIONI ULTERIORI 2 – impianti rinnovabili in procedure autorizzative semplificate

Si richiamano e ribadiscono integralmente le osservazioni già espresse a proposito dell’articolo 2 (definizioni) e dell’articolo 6 (aree non idonee) circa gli impianti eolici e fotovoltaici da fonte rinnovabile fino a 1 MW deregolamentati con semplice PAS (Procedura Abilitativa Semplificata) malgrado le ragguardevoli dimensioni.

Si ricorda nuovamente : con l’art.19 della LR 37/2023, legge di stabilità regionale 2024 è stata nuovamente determinata (era già accaduto con la LR 31/2008 poi censurata dalla Corte costituzionale) la elevazione da 200 KW a 1 MW (!) la soglia degli impianti esclusi da autorizzazione ordinaria, assoggettandoli solo a banali PAS comunali (Procedura Abilitativa Semplificata - art.6 del D.Lgs. 28/2011).

Per quanto spiegato con le osservazioni prima citate, ciò determina un caos incontrollabile e l’impossibilità di salvaguardare concretamente perfino le aree più pregevoli, ancor più con l’impianto normativo proposto nel DDL in esame.



RICHIESTA

SI CHIEDE l'introduzione dell'articolo 9 ter come in appresso finalizzato alla cancellazione della predetta semplificazione, sebbene, ormai, i diritti acquisiti con i titoli abilitativi rilasciati faranno purtroppo bella mostra di se, a testimonianza di un macroscopico errore politico.

Art.9 ter – impianti energetici da fonte rinnovabile in procedura abilitativa semplificata

1. **Alla legge regionale 29 dicembre 2023, n. 37 "Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2024 e bilancio pluriennale 2024-2026 della Regione Puglia (legge di stabilità regionale 2024)", l'art.19 (Modifiche all'articolo 6 della l.r. 25/2012) è integralmente abrogato.**

OSSERVAZIONI ULTERIORI 3 – impianti da rinnovabili offshore

Per quanto le regioni abbiano un ridotto margine di manovra sul piano normativo per tale tipologia di impianti, si ritiene opportuno che il governo regionale preveda posizioni generali da tenere nell'ambito delle procedure autorizzative nazionali in cui è chiamato ad esprimere il parere di competenza. Giova ricordare la mole gigantesca di impianti offshore proposti e ormai in iter autorizzativo intorno alle coste pugliesi.

In tale ottica si propongono due aspetti, salvo ulteriori che il consiglio volesse promuovere in via restrittiva. Una prescrizione in ordine alla distanza minima dalla costa, commisurata all'altitudine della stessa. Un'altra prescrizione in ordine a una formula (simile a quella utilizzata in regime di edilizia negoziata) con cui il proponente si faccia carico di assorbire impianti critici, eolici o fotovoltaici realizzati su suolo rurale, nella misura di almeno il 10% della potenza offshore che venisse autorizzata, attraverso accordi con società energetiche proprietarie appuntodi impianti onshore (che quindi potrebbero eventualmente essere chiamati anche in quota alla compagine societaria del proponente l'impianto offshore).

RICHIESTA

SI CHIEDE l'introduzione dell'articolo 9 quater come in appresso.



Art.9 quater – impianti rinnovabili offshore

- 1. La Regione Puglia riconosce il valore strategico del proprio mare in termini turistici e di risorse marine da tutelare. A tal proposito adotta ogni possibile valutazione delle criticità indotte dal gran numero di progetti offshore di impianti da fonte rinnovabile proposti e per i cui iter autorizzativi nazionali è chiamata ad esprimersi, con particolare riferimento a criteri quantitativi, dimensionali e di interdistanza con la costa pugliese.**

- 2. La Regione Puglia, nell'ambito dell'espressione del proprio parere di competenza nell'ambito degli iter autorizzativi nazionali per i progetti di cui al comma 1, si pronuncia tenendo conto della distanza di tali impianti dalla costa pugliese, ponendo un diniego agli impianti proposti entro i 25 km dalla costa o ricadenti all'interno delle ZPS ai sensi della Direttiva 2009/147/CE Uccelli o delle IBA (*Important Birds Area*) di cui all'inventario di Birdlife International. La distanza di cui al precedente periodo è elevata :
 - a. a 40 km nel caso in cui la costa sia caratterizzata da un'altitudine superiore ai 200 metri s.l.m. entro una fascia terrestre di 500 metri dalla linea di battigia;**
 - b. a 50 km rispetto al sito UNESCO della cittadina di Monte S. Angelo (Fg), limitatamente al versante verso il mare.****

- 3. Nell'ambito dei predetti procedimenti, la Regione Puglia invoca in ogni caso la prescrizione in capo al proponente di una dismissione di impianti critici onshore, eolici o fotovoltaici su suolo rurale, nella misura di almeno il 10% della potenza offshore che venisse autorizzata.**

- 4. La Regione Puglia, altresì, promuove negoziati extra procedurali con i proponenti i progetti di cui al comma 1, per tramite della Giunta o figure da questa delegata e con il coinvolgimento delle principali associazioni portatrici di interessi collettivi, con l'obiettivo di limitare gli impatti ambientali con l'obiettivo di cui ai commi precedenti.**

OSSERVAZIONI ULTERIORI 4 – anagrafe regionale degli impianti energetici da fonte rinnovabile e trasparenza dei procedimenti

A tutt'oggi non esiste una **anagrafe certa di tutti gli impianti realizzati o in attesa di realizzazione** poiché autorizzati. Le uniche banche dati nazionali sono riconducibili al GSE con il portale cartografico *Atlaimpianti* che tuttavia non è aggiornato e contempla solo gli impianti contrattualizzati con incentivi GSE (ci sono grandi impianti fotovoltaici utility scale che non beneficiano di incentivi diretti, ma comunque con agevolazioni di altra natura) inseguendo i prezzi del mercato elettrico. Questo portale, inoltre, così come quello del gestore della rete Terna, non identificano le singole unità produttive di ogni impianto ma solo la potenza aggregata di allaccio. Un impianto eolico da 20 MW, ad esempio, può essere costituito da 10 macchine da 2 MW o da 4 macchine più grandi da 5 MW senza che si possa comprendere quindi se, quante e quali macchine su quell'area costituiscano detto impianto.



La popolazione e la società civile, quindi, è totalmente all'oscuro di quelli che sono gli insediamenti sul territorio, impedendo qualsivoglia controllo sociale, né è possibile identificare un impianto in caso di necessità urgenti (incidenti, responsabilità, perdite di inquinanti) o semplicemente per verificarne l'ottemperanza insediativa alle autorizzazioni.

Malgrado richieste decennali, questa anagrafe è a tutt'oggi negata, con evidenti vantaggi per la speculazione.

Inoltre con l'introduzione della nuova **legge regionale 7 novembre 2022, n. 26 sulle procedure di valutazione ambientale**, in sostituzione della vecchia LR 11/2001, **il legislatore ha implicitamente cassato tutte le migliorie apportate nel tempo**, ridimensionando drasticamente profili di trasparenza e partecipazione, che almeno parzialmente dovrebbero essere recuperati per non lasciare procedure dal valore di milioni di euro annui in un sostanziale limbo di oscurità, giacché i siti web delle Autorità ambientali delle province risultano del tutto censurabili sotto questo aspetto e non cristallizzano nel tempo gli atti delle procedure, almeno quelli di partenza. Invero anche gli atti conclusivi delle Province in autorizzazione ai progetti che pure sono pubblicati sul BURP, ne riportano solo stralci sintetici, con una carenza di informazione verso la comunità pugliese che appare francamente imbarazzante. Ciò meriterebbe una revisione delle norme di riferimento che i tempi capestro in questa sede non consentono di istruire e invocare.

RICHIESTA

SI CHIEDE l'introduzione dell'articolo 9 quinquies come in appresso.

Articolo 9 quinquies – Anagrafe unica regionale degli impianti FER e trasparenza dei procedimenti

- 1. Entro 60 giorni dalla entrata in vigore della presente legge, la Giunta provvede a definire l'Anagrafe Unica degli Impianti FER con relativo portale cartografico e "cassetto" documentale e storico per identificare e individuare gli impianti energetici da fonte rinnovabile sul territorio pugliese.**
- 2. L'anagrafe di cui al comma 1 avrà accesso pubblico e contempla tutte le singole unità produttive con potenza pari o superiore a 100 KW e in ogni caso di tutte quelle ricadenti in aree agricole.**
- 3. L'anagrafe di cui al comma 1 dovrà essere concepita con portale cartografico web gis in cui poter individuare le singole unità come realizzate o autorizzate sul territorio. Per ognuna delle quali dovranno essere resi disponibili contenuti aggiornati all'interno di un cassetto documentale e inerenti i dati, attuali e storici, della proprietà, dei parametri tecnici, dei pareri autorizzativi, del progetto approvato e delle prescrizioni post autorizzazione, ovvero di varianti e modifiche, sopraggiunte nel tempo.**
- 4. Concorrono temporaneamente a far parte della anagrafe anche tutti gli impianti in iter autorizzativo dal momento in cui presentano istanza di VIA e/o Autorizzazione Unica.**




5. Al caricamento dei contenuti di cui al comma 3 dovranno provvedere gli esercenti di tali impianti secondo obblighi ed entro tempi certi da individuarsi nel provvedimento di cui al comma 1.
6. Alla legge regionale 7 novembre 2022, n. 26 “Organizzazione e modalità di esercizio delle funzioni amministrative in materia di valutazioni e autorizzazioni ambientali”, l’articolo 5 (Procedimenti amministrativi), è integrato con un ulteriore comma come segue:
- a. 10. Dell’istanza di verifica di assoggettabilità a VIA o di VIA o di PAUR di cui ai commi precedenti, per qualsivoglia progetto inerente il territorio della regione Puglia viene data contestuale evidenza pubblica mediante la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia a cura del proponente. L’autorità ambientale competente assicura che sia espletato tale adempimento.


Confidando in una valutazione attenta dei destinatari, si rimane in attesa di conoscere gli esiti della presente.

LIPU OdV – coord della Puglia
Il coord. *Vincenzo Cripezzi*

ALLEGATI AL DDL EMENDATO:


Cartografie delle IBA richiamate all’art. 6 comma 1, lettera g) (da implementarsi su web gis regionale)








IBA 393 Valle Carapelle (Fg)



IBA 394 (parte pugliese)
fiume Ofanto (Fg-Bat)





ALLEGATI alla RELAZIONE INTRODUTTIVA :

- Manifesto Stati Generali maggio 2024 con Allegato Tecnico al Manifesto medesimo;
- Prospetto di impianti imposti dal Governo (in aggiunta ai 600 progetti in iter in Puglia)

Stop all'invasione

Manifesto di adesione agli Stati Generali delle Aree Interne contro eolico e fotovoltaico a terra (maggio 2024)

Chi siamo e per cosa ci stiamo battendo

Siamo gli abitanti delle campagne, delle colline, dei monti degli Appennini e delle grandi isole. Viviamo sotto i crinali, nelle valli, sugli altipiani e sulle coste affacciate sul Mediterraneo. Siamo rappresentanti e ospiti di terre e città antiche dove natura e cultura, bellezza e civiltà sono inscindibili, da secoli. Siamo custodi di una identità comune, preziosa per l'intero paese. Luoghi e comunità falsamente raccontati come Italia minore che, invece, sono unici al mondo per l'opportunità che offrono di testimoniare il passato e, insieme, di promettere un futuro singolare e innovativo.

Per anni ci siamo battuti contro abbandono e spopolamento e, ora, il sogno di riuscire a realizzare insieme conservazione e innovazione viene spazzato via da progetti di industrializzazione uniforme e forzata di tutto il territorio naturale e agricolo, indipendentemente dalle diverse vocazioni e aspirazioni. E non si tratta nemmeno di una trasformazione che porti lavoro e benessere. È piuttosto l'esproprio finale del patrimonio che abbiamo, quello della natura e del paesaggio. A beneficio di imprese che portano la ricchezza prodotta e i profitti altrove. Imprese che non rischiano il proprio denaro ma incassano incentivi sicuri, prelevati dalle bollette dei cittadini utenti e dell'industria vera.

Siamo invasi e occupati senza scampo

È l'invasione di migliaia e migliaia di impianti eolici e fotovoltaici a terra e di tutte le strutture di cui necessitano, elettrodotti, stazioni elettriche, impianti di accumulo, imposti per legge come strutture di "pubblica utilità, indifferibili e urgenti". E strade apposite in luoghi impervi e fragili o in pianure fertili, per il trasporto dei giganteschi manufatti che trasformeranno paesaggi unici, agricoli o naturali, in una unica ed estesa zona industriale.

Esageriamo? Vediamo le cifre. Negli ultimi 25 anni, l'Italia ha installato, principalmente nelle regioni del Mezzogiorno, torri eoliche e pannelli fotovoltaici su terreni agricoli per una potenza di circa **44.500 MW** (marzo 2024: 32 GW di fv e 12,5 GW di eolico). Interi comprensori sono stati sfigurati. Nella sola provincia di Foggia ci sono più di 1600 torri eoliche alte come grattacieli e distese solari a colpi di centinaia di ettari a sostituire le produzioni agricole. Altre aree del sud e del centro stanno assumendo gli stessi connotati. Ma non è che l'inizio. Tutta Italia sarà "foggianizzata": già al 2030, il Piano Nazionale Integrato Energia e Clima (PNIEC) prevede di elevare la potenza installata ad oltre **100.000 MW** secondo gli obiettivi europei. Impianti da rinnovare ogni 20 anni.

Il tutto è avvenuto fino ad ora senza alcuna pianificazione. Sempre più semplificazioni burocratiche sono state approvate con decreti legge ad hoc, emanati a tempo di record, e sono entrate immediatamente in vigore, mentre residue, ridicole regole di salvaguardia, pur previste per legge, ritardano da anni e lasciano i territori privi di qualsiasi tutela. Da almeno due anni ogni progetto di competenza ministeriale presentato viene autorizzato e, se la Soprintendenza Speciale per il PNRR del Ministero della Cultura si oppone, il Consiglio dei ministri provvede a superare ogni veto. In questo modo, ben oltre le previsioni del PNIEC, richieste di connessione alla rete per oltre **336.380**

MW stanno per essere autorizzate e collocate ovunque in Italia, anche in assenza delle strutture necessarie a trasportare l'elettricità nei luoghi di consumo. Uno spreco colossale, visto che, per legge, ogni kWh prodotto sarà incentivato con sussidi posti a carico degli utenti nella bolletta elettrica, indipendentemente dal suo effettivo consumo.

Migliaia di "grattacieli eolici" da oltre 200 metri - spesso più alti delle stesse colline su cui sono installati - ed enormi laghi di specchi grigi cancelleranno per sempre l'essenza stessa del Paesaggio come enunciato nei principi fondanti della Costituzione, degradando e frammentando l'omogeneità degli ecosistemi, riducendo la biodiversità e minacciando la sopravvivenza delle specie più fragili, anche direttamente, come accertato nelle collisioni delle pale eoliche con uccelli rapaci e migratori. I progetti di un'economia che tragga finalmente un beneficio - attraverso le risorse del turismo - dalla marginalità sofferta finora dalle nostre terre saranno compromessi per sempre. Non si esita, peraltro, dal mettere a rischio economie già avviate e floride.

Non è un sacrificio giustificato

Un simile sacrificio dei nostri territori e delle caratteristiche peculiari dell'intera nazione servirà almeno salvare il pianeta? No, non servirà. Non solo tutte le emissioni italiane di CO2 rappresentano appena lo 0,8% dell'impatto globale che è causa dei cambiamenti climatici, ma le fonti rinnovabili elettriche intermittenti, pur avendo ricevuto un sostegno senza precedenti nella storia - dalle bollette degli italiani, dai governi e dalle istituzioni sovranazionali - in oltre 20 anni, non hanno corrisposto all'aspettativa di sostituire i combustibili fossili e sono rimaste confinate a percentuali risibili rispetto ai consumi finali di energia, meno del 4% secondo gli ultimi dati ufficiali. Dati alla mano, esse non potranno in nessun caso garantire la decarbonizzazione totale dell'economia, a meno di non costringerla ad un sostanziale declino - a causa dei costi insostenibili dell'energia - col trasferimento delle industrie in paesi più competitivi e lassisti in materia ambientale. Declino che si riverbera sulle stesse storiche conquiste sociali, nel lavoro, nel welfare, nei diritti dei lavoratori, che il Paese ha raggiunto nel corso di tre quarti di secolo.

Le comunità che rappresentiamo o di cui facciamo parte non devono più subire passivamente queste imposizioni insensate. Pretendiamo di essere ascoltati, in Italia e in Europa. **Chiediamo:**

- Che siano autorizzati senza indugio i progetti di fotovoltaico sulle superfici edificate, sulle aree degradate o di bonifica, al di fuori dei centri storici, così come più volte ipotizzato da ISPRA per raggiungere gli obiettivi europei intermedi al 2030 e come stabilito dalla legge.
- Che sia cancellata ogni forma di incentivo a tutte le tecnologie "mature" di produzione di energia da fonti rinnovabili. Appare indispensabile che, in regime di neutralità tecnologica, ogni impresa energetica faccia i conti con i propri investimenti e che sia bandita ogni forma di speculazione a spese delle comunità e dei territori "marginali".
- Che gli impianti energetici da fonti rinnovabili possano essere insediati solo ed esclusivamente nelle previste, ma non ancora individuate Aree Idonee definite dalle Regioni, in base ai criteri stabiliti dal Governo. Tali criteri non potranno in ogni caso condurre a un incremento del consumo di suolo. Che nessun insediamento possa avvenire in assenza o in attesa di tali adempimenti.
- Che le richieste di autorizzazione in aree diverse da quelle idonee siano dichiarate irricevibili.
- Che le aree più compromesse in questi anni possano essere oggetto di piani di dismissione degli impianti già realizzati in aree sensibili o progetti di delocalizzazione.
- Che siano abrogate le norme che consentono gli espropri in capo a progetti eolici, fotovoltaici e relative opere accessorie.

Infine: basta impianti occulti. Pretendiamo subito la realizzazione della Piattaforma digitale nazionale presso il GSE, prevista anch'essa per legge e non attuata, ovvero una **anagrafe unica** su WebGis di tutte le migliaia di impianti rinnovabili esistenti, approvati e in corso di approvazione, con contenuti aggiornati e inerenti i dati, attuali e storici, della proprietà, dei parametri tecnici, dei pareri autorizzativi, del progetto approvato e delle prescrizioni post autorizzazione, a supporto delle Regioni per l'individuazione delle aree idonee. **Gli avvisi di nuovi procedimenti e le autorizzazioni finali** devono essere integralmente pubblicati anche sui Bollettini Ufficiali Regionali (non solo pubblicati sul sito web dell'Autorità competente, scomparendo nel dimenticatoio dopo qualche anno). I progetti devono essere sempre accessibili, durante e dopo le approvazioni! Chiunque deve poter accedere alle informazioni così come garantito dalla legge istitutiva del Ministero dell'Ambiente.

ALLEGATO CON INFORMAZIONI E DATI (vedasi file specifico in allegato)

#coalizionearticolo9

#CoalizioneArticolo9, per questa iniziativa, riunisce: Italia Nostra, Amici della Terra, Altura, Mountain Wilderness, AssoTuscania, l'AltrItalia Ambiente, Associazione Bianchi Bandinelli, Rete di Resistenza dei Crinali, GRIG Gruppo Intervento Giuridico, LIPU Puglia e Basilicata, Centro Parchi Internazionale, ProNatura, Salviamo il Paesaggio, Comitato per il Paesaggio, Comitato per la Bellezza, Associazione Italiana Wilderness AIW, Ente Nazionale Protezione Animali, Emergenza Cultura, Crinali Bene Comune.

c/o Italia Nostra – ufficiostampa@italianostra.org

ALLEGATO al documento STOP all'INVASIONE

- **141 miliardi di incentivi** (pagati con gli oneri di sistema delle bollette della luce) sono stati assegnati finora agli impianti di energia rinnovabile realizzati per ottemperare all'obbligo europeo del **2020**. Gli stessi impianti continueranno a ricevere gli incentivi contrattualizzati per circa 65 miliardi. Circa **210 miliardi in venti anni**.
- https://www.gse.it/documenti_site/Documenti%20GSE/Rapporti%20delle%20attivit%C3%A0/Rapporto%20semestrale%20Energia%20e%20clima%20in%20Italia.pdf (pag. 53)
https://www.gse.it/documenti_site/Documenti%20GSE/Rapporti%20delle%20attivit%C3%A0/RA%202020.pdf (pag.168)
- Dopo il 2020, ulteriori **incentivi ventennali** vengono ancora assegnati con aste periodiche ai nuovi impianti. Nelle prossime aste dal 2024, di cui alla bozza del Decreto FER X (mar24), la base d'asta prevista per gli incentivi da assegnare è pari a 80 euro per eolico e 85 euro per fotovoltaico a terra.
- **Ulteriori incentivi** sono erogati per sistemi di accumulo temporanei (es. batterie, con ripercussioni sulla sostenibilità degli impianti) prevedendo 17,7 miliardi (<https://www.ilsole24ore.com/art/stoccaggi-ok-dall-ue-sussidi-177-miliardi-AFRx548B>); altri sussidi e indennizzi dedicati a inseguire i vuoti e i picchi di produzione.
- La cifra totale degli investimenti previsti per gli accumuli, fundamentalmente batterie, è all'incirca di 30 miliardi da qui al 2030 (<https://www.ilsole24ore.com/art/energia-maxi-batterie-spingono-30-miliardi-d-investimenti-2030-AENXF8UD>). Poi si vedrà, visto che il contributo delle rinnovabili dovrebbe salire fino all'80% nel 2050.
- Il costo per l'adeguamento della rete elettrica, secondo il Ministro dell'ambiente, dovrebbe essere di 37 miliardi. <https://ageei.eu/rinnovabili-pichetto-in-base-a-pniec-aggiornato-investimenti-infrastrutture-di-rete-per-37-mld-e-per-6-mld-in-sistemi-accumulo/>
- Eolico off-shore: ad oggi, in Italia **non esistono ancora Piani di gestione dello spazio marittimo**, replicando il farwest a terra ma, per legge, gli impianti godranno di incentivi per 185 Euro/ MWh
- **ISPRA calcola che ulteriori 73.000-96.000 MW** fotovoltaici possono essere installati sui fabbricati esistenti affermando che a questa potenza si potrebbe aggiungere quella installabile in aree di parcheggio, in corrispondenza di alcune infrastrutture, in aree dismesse o in altre aree impermeabilizzate, senza aumentare il consumo di suolo (Rapporto ISPRA *"Consumo di suolo, dinamiche territoriali e servizi ecosistemici"* – 2023). Già questo basterebbe a superare gli obiettivi di rinnovabili PNIEC al 2030.
- Il fotovoltaico su suolo agro-pastorale peggiora **l'effetto albedo**, incrementando l'assorbimento di calore nell'irraggiamento solare e causando grandi bolle di calore. Invece il problema non si pone su superfici cementificate che sono già caratterizzate da tale effetto (*Spena, 2019*).
- Al 31 marzo 2024, Terna ha ricevuto istanze di connessioni alla rete per **336.000 MW** (336 GW) di capacità di nuovi impianti (quasi esclusivamente eolico e fotovoltaico). Oltre dieci volte l'eolico e il fotovoltaico installati oggi.
- Oltre alle richieste di connessione a Terna (cioè le connessioni alle reti in alta tensione), i distributori stanno ricevendo moltissime richieste di connessione, principalmente di grandi impianti FV a terra con potenza < 6 MW (in modo da evitare le restrizioni del FER-X), di cui non si conosce la portata.
- La *Strategia Italiana di lungo termine sulla riduzione delle emissioni dei gas a effetto serra* (MATTM, MSvIEco, MIT, MIPAAF – genn2021) ipotizza una decarbonizzazione con **almeno 350.000 MW** di eolico e fotovoltaico.
In realtà, tutti gli esperti (es. Zollino, UniPadova 2023-2024) concordano che occorrerebbero ipoteticamente almeno **500-600.000 MW** con altrettanto ipotetici centinaia di migliaia di MW di accumuli stagionali. Ipotesi del tutto irrealistica.
- **Gli attuali strumenti governativi** di previsione energetica, PNIEC (Piano Nazionale Integrato Energia e Clima) e Strategia Italiana di riduzione gas serra, non hanno individuato alcun parametro di sostenibilità territoriale su cui fondare le loro previsioni.

- Solo 6 Regioni su 20 sono dotate di Piani Paesaggistico Territoriali, che tuttavia sono stati depotenziati dalle deregolamentazioni in materia.
- Questi impianti, di società private, una volta approvati, per legge assumono la qualifica di indifferibili, urgenti e di pubblica utilità. **Quindi realizzabili con procedure di esproprio. Ovunque.**
- Pur trattandosi a tutti gli effetti di impianti energetici “industriali”, sono definiti disneyanamente “parchi” e, una volta approvati, la legge li considera automaticamente **compatibili con le aree tipizzate “agricole”**. Quindi esenti da varianti urbanistiche.
- **Le procedure autorizzative** sono state dequalificate, i tempi dimezzati, tutto a scapito la trasparenza. Ciò impedisce valutazioni concrete degli organi preposti e la possibilità di concertazione e coinvolgimento sociale, nonché riduce drasticamente l’accesso preventivo alle informazioni. Per contro, i lucrosi incentivi fanno esplodere il numero delle richieste, mettendo in crisi Amministrazioni, Enti e comunità, costrette a fare rapidamente i conti anche con più istanze sulle stesse aree, spesso reiterate negli anni.
- Dopo quasi due anni di ritardo rispetto alle previsioni di legge, il Governo e la Conferenza delle Regioni, non hanno ancora emanato il decreto con la definizione dei criteri in base ai quali le Regioni, con norme rigorose e immediate, possano individuare in via definitiva tali Aree Idonee, nonché la fissazione della massima porzione di suolo occupabile dagli impianti, affinché nessun insediamento possa avvenire in assenza di tali adempimenti.

Approfondimento su consumi e obiettivi europei di eolico e fotovoltaico per l’Italia

1. Fotovoltaico ed Eolico nei Consumi di Energia

1.1 Consumo finale di energia (FEC) per usi termici, elettrici e nei trasporti

I consumi di elettricità rappresentano solo il 22,3% del totale dei consumi finali energetici in Italia, che nel 2022 sono stati pari a 110,8 Mtep. Il settore più importante in termini di consumi finali di energia risulta invece essere il termico, con 50,6 Mtep di consumi fatti registrare nel 2022, il doppio di quelli elettrici. Segue il settore dei trasporti, che con 3,6 Mtep di consumi, rappresenta quasi un terzo dei consumi finali di energia.




Figura 1 - Elaborazione Amici della Terra su dati Eurostat (*al netto dei consumi elettrici)

1.2 Peso del fotovoltaico e dell'eolico nei consumi finali di energia (FEC)

Dei 110,8 Mtep di consumi finali di energia del 2022, solamente il **3,8%** è coperto complessivamente da energia eolica e fotovoltaica. Di questo, il 2,2% è coperto dall'energia solare fotovoltaica, pari a 2,4 Mtep, mentre l'1,6% proviene dall'energia eolica, pari a circa 1,8 Mtep.

Circa l'80% della domanda di energia nel 2022 è coperta da fonti fossili.




Figura 2 - Elaborazione Amici della Terra su dati Eurostat e GSE

1.3 Peso del fotovoltaico e dell'eolico nei consumi finali di energia (FEC) del settore elettrico

Come visto nella Figura 1, i consumi finali di energia elettrica rappresentano oggi solo il 22,3% del totale dei consumi finali energetici in Italia. All'interno del settore elettrico, il 14,9% dei consumi è a sua volta coperto da energia rinnovabile da solare ed eolico. Se oltre al solare e all'eolico si considerano anche le altre fonti rinnovabili elettriche, la penetrazione nei consumi settoriali delle fonti rinnovabili sale dal 14,9% al 37,1%.




Figura 3 - Elaborazione Amici della Terra su dati Eurostat e GSE

1.4 Peso del fotovoltaico e dell'eolico nei consumi di energia rinnovabile (FER) del settore elettrico

Tutta la produzione lorda di rinnovabili elettriche nel 2022 si attesta intorno ai 10,6 Mtep, con l'eolico e il solare che rappresentano complessivamente il 39,6%. Il 39% è invece rappresentato dalla sola energia idroelettrica. Seguono le bioenergie (compresi i rifiuti) con il 16,7% e la geotermia con il 4,7%.




Figura 4 - Elaborazione Amici della Terra su dati Eurostat e GSE

2. Fotovoltaico ed Eolico nel Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima (PNIEC)

Premessa

Secondo gli obiettivi del PNIEC il maggiore contributo alla crescita delle rinnovabili deriverà proprio dal settore elettrico. La generazione da FER infatti si dovrebbe attestare a circa 238 TWh al 2030 con una forte penetrazione di fotovoltaico ed eolico onshore con l'obiettivo di coprire il 65% circa dei consumi finali elettrici lordi con energia rinnovabile, in notevole aumento rispetto al 36% rilevato nel 2021 (vedi tab.11 tratta dal PNIEC). La produzione di fotovoltaico ed eolico dovrebbe rispettivamente quadruplicare e più che triplicare entro il 2030. (per il solare passando da 21,65 GW del 2020 a circa 80 GW e per l'eolico da 10,9 GW del 2020 a 28 nel 2030) (vedi tab 10 tratta dal PNIEC).

Il PNIEC prevederebbe, inoltre, di favorire installazioni agrivoltaiche e impianti fotovoltaici di tipo "floating", sia su acque interne sia offshore. Un contributo importante sarebbe previsto anche dall'eolico offshore con la tecnologia flottante.

Tabella 10 - Obiettivi di crescita della potenza da fonte rinnovabile al 2030 (MW) [Fonte: RSE, GSE]

	2020	2021	2025	2030
Idrica*	19.106	19.172	19.172	19.172
Geotermica	817	817	954	1.000
Eolica	10.907	11.290	17.314	28.140
- di cui off shore	0	0	300	2.100
Bioenergie	4.106	4.106	3.777	3.052
Solare	21.650	22.594	44.848	79.921
- di cui a concentrazione	0	0	300	873
Totale	56.586	57.979	86.065	131.285

Tabella 11 - Obiettivi di crescita al 2030 della quota rinnovabile nel settore elettrico (TWh) [Fonte: RSE, GSE]

	2020	2021	2025	2030
Numeratore – Produzione di energia elettrica lorda da FER*	118,4	118,7	157,5	227,7
Idrica (effettiva)	47,6	45,4		
Idrica (normalizzata)	48,0	48,5	47,5	46,9
Eolica (effettiva)	18,8	20,9		
Eolica (normalizzata)	19,8	20,3	34,8	64,1
Geotermica	6,0	5,9	7,5	8,0
Bioenergie**	19,6	19,0	10,4	9,6
Solare ***	24,9	25,0	57,3	99,1
Denominatore - Consumo interno lordo di energia elettrica	310,8	329,8	328,4	350,1
Quota FER-E (%)	38,1%	36,0%	48,0%	65,0%

Fonte : PNIEC pag. 76-78

2.1 Fotovoltaico: consumi e proiezioni al 2030 nei PNIEC 2019 e 2023 (ktep)

I consumi di energia da energia solare attualmente si attestano a 2,4 Mtep, risultando al di sotto di entrambe le traiettorie di crescita previste dalle due versioni del PNIEC. La versione del PNIEC del 2019 fissava un obiettivo di crescita dei consumi da energia solare fino a 6,2 Mtep da raggiungere entro il 2030. L'aggiornamento del PNIEC del 2023 prevede una crescita ancora più ripida, fino a 8,5 Mtep da raggiungere entro lo stesso anno.




Figura 5 - Elaborazione Amici della Terra su dati Eurostat e MASE

2.2 Eolico: consumi e proiezioni al 2030 nei PNIEC 2019 e 2023 (ktep)

I consumi di energia rinnovabile da eolico, pari a 1,76 Mtep nel 2022, si trovano anche in questo caso al di sotto delle previsioni di crescita previsti degli scenari obiettivo delineati da entrambi i PNIEC. Il PNIEC del 2019 prevedeva una crescita fino a 3,5 Mtep entro il 2030, mentre l'aggiornamento del PNIEC del 2023 ha posto un obiettivo ancora più ambizioso, mirando a raggiungere 5,5 Mtep entro il 2030.




Figura 6 - Elaborazione Amici della Terra su dati Eurostat e MASE

2.3 Fotovoltaico: potenza installata e proiezione al 2030 nel PNIEC 2023 (MW)

La potenza installata da energia solare nel 2023 si attesta a 30.282 MW. La proiezione del PNIEC 2023 prevede quasi una triplicazione di questa potenza entro il 2030, fissando un obiettivo di potenza di solare installato pari a quasi 80.000 MW. Ciò significa che nei prossimi anni sarebbe necessario mantenere un tasso di crescita annuo del 15%.




Figura 7 - Elaborazione Amici della Terra su dati Eurostat, MASE e Terna

2.4 Eolico: potenza installata e proiezione al 2030 nel PNIEC 2023 (MW)

Al 2023, la capacità installata dell'eolico è di 12.336 MW. Tuttavia, secondo la proposta di aggiornamento del PNIEC 2023, è prevista una crescita esponenziale fino a raggiungere 28.140 MW di potenza installata entro il 2030, con un tasso di crescita annuo previsto del 12,5%.




Figura 8 - Elaborazione Amici della Terra su dati Eurostat, MASE e Terna

3. Fotovoltaico ed Eolico: Numerosità degli Impianti

3.1 Numero di impianti fotovoltaici

Secondo Terna, nel 2023 sono in funzione 1.594.974 impianti per la produzione di energia solare, facendo registrare un aumento del 30% rispetto al 2022 e più che raddoppiando nell'ultimo decennio.




Figura 9 - Elaborazione Amici della Terra su dati GSE e Terna

3.2 Numero di impianti eolici

Secondo i dati forniti da Terna, al 2023 il numero degli impianti eolici installati in Italia supera le 6.000 unità, triplicando nell'ultimo decennio (N.B. un "impianto" può essere costituito da più torri eoliche). Fino al 2017 si è osservata una crescita significativa della numerosità degli impianti, principalmente a causa dell'espansione del minieolico.




Figura 10 - Elaborazione Amici della Terra su dati GSE e Terna

4. Fotovoltaico ed Eolico: Richieste di Connessione e Dettaglio Regionale

4.1 Richieste di connessione alla rete per tipologia di fonte (GW)

A marzo 2024, secondo i dati forniti da Terna, le richieste di connessione per impianti solari ed eolici hanno raggiunto un totale di 336,4 GW. Per il solare, le richieste di connessione alla rete sono pari a 144,8 GW. Per l'eolico sono invece 191,5 GW, suddivisi tra eolico on-shore, con 101,1 GW di richieste, ed eolico off-shore, con 90,4 GW di richieste. La regione con il maggior numero di richieste è la Puglia, con un totale di 88,3 GW, seguita dalla Sicilia con 83,7 GW e dalla Sardegna con 57,7 GW.




Figura 11 - Elaborazione Amici della Terra su dati Terna

4.2 Fotovoltaico: potenza installata e richieste di connessione alla rete con dettaglio regionale (GW)

Attualmente, considerando sia gli impianti fotovoltaici esistenti che le richieste di connessione alla rete, la Sicilia ha la potenza più elevata, pari a 43,8 GW (con 2,2 GW installati e 41,7 GW di richieste di connessione), seguita dalla Puglia con 37,7 GW (3,3 GW installati e 34,4 GW di richieste di connessione) e dalla Sardegna con 24,3 GW (1,3 GW installati e 23 GW di richieste di connessione).




Figura 12 - Elaborazione Amici della Terra su dati Terna

4.3 Fotovoltaico: peso percentuale della potenza esistente e delle richieste di connessione alla rete

Del totale della capacità di impianti fotovoltaici potenzialmente installata, che ammonta a 175,1 GW, il 17%, equivalente a 30,3 GW, proverrebbe dagli impianti già esistenti e funzionanti. Il restante 83% della capacità, pari a 144,8 GW, sarebbe coperto dalle nuove installazioni di fotovoltaico.




Figura 13 - Elaborazione Amici della Terra su dati Terna

4.4 Fotovoltaico: impianti in esercizio e richieste di connessione rispetto all'obiettivo del PNIEC 2023 (GW)

Se tutti i nuovi impianti fotovoltaici venissero installati, il totale della potenza ammonterebbe a 175,1 GW, più del doppio dell'obiettivo di 79,9 GW di potenza installata fissato per il 2030 dal PNIEC 2023.




Figura 14 - Elaborazione Amici della Terra su dati MASE e Terna

4.5 Eolico: potenza installata e richieste di connessione alla rete con dettaglio regionale (GW)

All'inizio del 2024, considerando gli impianti installati e le richieste di connessione alla rete, la Puglia conta un totale di 57 GW di capacità (la maggior parte, pari a 53,9 GW, rappresenta richieste di connessione alla rete). Seguono la Sicilia con 44,3 GW (di cui 2,3 GW installati e 42 GW di richieste di connessione alla rete) e la Sardegna con 35,9 GW (di cui 1,2 GW installati e 34,7 GW di richieste di connessione alla rete).




Figura 15 - Elaborazione Amici della Terra su dati Terna

4.6 Eolico: peso percentuale della potenza esistente e delle richieste di connessione alla rete

Del totale della capacità eolica potenzialmente installata, che ammonta a 203,9 GW, solo il 6%, equivalente a 12,4 GW, proverrebbe dagli impianti già esistenti e funzionanti. Il restante 94% della capacità, pari a 191,6 GW, sarebbe coperto dalle nuove installazioni.




Figura 16 - Elaborazione Amici della Terra su dati Terna

4.7 Eolico: impianti in esercizio e richieste di connessione rispetto all'obiettivo del PNIEC 2023 (GW)

Se tutti i nuovi impianti venissero installati, il totale della potenza ammonterebbe a 203,9 GW, sufficiente a coprire più di sette volte l'obiettivo di 28,1 GW di potenza installata fissato per il 2030 dal PNIEC 2023.




Figura 17 - Elaborazione Amici della Terra su dati MASE e Terna

4.8 Considerazioni su obiettivi fissati dal PNIEC e potenziale indicato da ISPRA

Se da quest'anno (2024) non venissero più installate pale eoliche e fotovoltaico a terra, sarebbe comunque possibile raggiungere gli obiettivi fissati dal PNIEC cumulati, del fotovoltaico e del solare, installando solo quel valore di 73-96GW di fotovoltaico indicato nel rapporto ISPRA?




Figura 18 - Elaborazione Amici della Terra su dati Eurostat, Ispra e MASE

La risposta è sì. Infatti, come si vede dal grafico, al 2030 l'obiettivo cumulato di solare ed eolico è pari a 108 GW. Dividendo l'installazione dei 73-96 GW indicati da ISPRA dal 2024 al 2030, e sommandoli al fotovoltaico ed eolico già esistenti, si potrebbe raggiungere un valore di potenza installata pari a 129 GW. Ciò deriva dalla somma della potenza indicata da Ispra (assumendo il valore medio di 84,5 GW) più il solare e l'eolico installati (al 2023 sono 30 GW di solare + 12 GW di eolico), senza quindi dover ricorrere

ad ulteriore fotovoltaico a terra o eolico. Quindi sostanzialmente l'installazione di fotovoltaico indicata da ISPRA soddisferebbe e supererebbe gli obiettivi di solare ed eolico indicati dal PNIEC.

IMPIANTI IMPOSTI dal GOVERNO (per procedimenti VIA assentiti dal Ministero ma con argomentati pareri contrari di MIC e/o Regioni come da istruttoria)

data CdM	Tipo	ID Min	denominaz. /loc.	Comune	Provincia	Regione	società	MW	note
GOVERNO DRAGHI									
3.12.21	eolico	4047	Cerignola Veneta Nord	Cerignola	FOGGIA	PUGLIA	Veneta Energia srl	50,4	
	eolico	4046	Cerignola Veneta Sud	Cerignola	FOGGIA	PUGLIA	Veneta Energia srl	79,8	
	eolico	4806	loc. Lampino	Orta Nova	FOGGIA	PUGLIA	Lampino wind srl	79,8	
	eolico	4078		Ascoli Satriano	FOGGIA	PUGLIA	Wind Energy Ascoli Satriano srl	43,2	
	eolico	4542	La Regina	Banzi	POTENZA	BASILICATA	EDP Renewables Italia Holding Srl	33,6	
	eolico	4184	Milonia	Montemilone, Venosa	POTENZA	BASILICATA	Milonia srl	60	proroga VIA regionale ?
18.02.22	eolico	4249	Monte Cervaro	Melfi	POTENZA	BASILICATA	Rinnovabili Melfi srl	34	proroga VIA regionale ?
	eolico	4707	Serra Giannina	Genzano di Lucania, Banzi	POTENZA	BASILICATA	RWE Renewables Italia Srl	31,5	
10.03.22	eolico	4048	Mass. Cisterna, Monte Chichera	Castelluccio dei Sauri	FOGGIA	PUGLIA	Wind Energy Castelluccio srl	43,2	
	eolico	4507	loc. Viticone Palino, Serro Lucarelli,	S. Agata di Puglia	FOGGIA	PUGLIA	Wind Energy S. Agata Srl	39,6	
	eolico	4583	Salice - La Paduletta	Cerignola, Orta Nova	FOGGIA	PUGLIA	New Green Energy Srl	58,5	
									nel comune GIA' 300 macchine eoliche per 213 MW
	eolico	4701	loc. Montaratro	Troia	FOGGIA	PUGLIA	WPD Monte Cigliano Srl	121,9	oltre ai più estesi impianti FV d'Europa
	eolico	4550	"Corona Prima"	Tricarico	MATERA	BASILICATA	Adest srl	33	proroga VIA reg.le + variante "non sostanziale"
	eolico	4230		Nulvi Ploaghe	SASSARI	BASILICATA	ERG Wind Sardegna Srl	121,5	
28.07.22	eolico	4819	Mondonuovo	Mesagne	BRINDISI	PUGLIA	RWE Renewables Italia Srl	54	
	eolico	3952	S. Pancrazio Torrevecchia	S. Pancrazio S. + opere su Avetr	BRINDISI	PUGLIA	Tozzi Green SpA	34,5	
	eolico	4331	"Valleverde" - loc Monte Livagni	Bovino + opere su castelluccio S	FOGGIA	PUGLIA	Winderger Valleverde Srl	31,35	
									rifacimento/repowering: sostituzione 18 torri da 0,6
	eolico	4849	Serra Defenza	Motta Montecorvino, Volturara	FOGGIA	PUGLIA	ERG Wind 4 Srl	42	MW con 9 da 4,2 MW, rimangono 7 da 0,6MW
	eolico	3872	La Penna	S. Severo	FOGGIA	PUGLIA	Tozzi Green S.p.A.	47,6	
	eolico	4402	"San Potito" - loc Torretta	Ascoli Satriano e opere su Delic	FOGGIA	PUGLIA	Winderger San Potito Srl	34,5	
	eolico	3905	loc. Pozzilli, Chiagnemamma, cerro	S. Paolo C. + opere su Torrema	FOGGIA	PUGLIA	Renvico Italy srl	42	Delibera CdM non pubblicata
	eolico	4488	"San Severo", loc. Centoquaranta - I	San Severo	FOGGIA	PUGLIA	Innogy Italia SpA	54	
	eolico	5449	Serra Gagliardi	Genzano di Lucania	POTENZA	BASILICATA	Skywind srl	36	proroga 5 anni VIA regionale
	eolico	5243	"Castellani"	Maschito, Venosa	POTENZA	BASILICATA	WKN Basilicata Development PE2 Srl	38,995	proroga 5 anni VIA regionale
	eolico	4775	"Rosamarina"	Lavello + opere su Venosa e Me	POTENZA	BASILICATA	EDP Renewables Italia Holding srl	37,1	
16.09.22	eolico	?	Montagnola	Ferrandina + opere su Salandra	MATERA	BASILICATA	?	34	indecifrabile
	eolico	5724	"Alas"	Ittiri e Villanova	SASSARI	SARDEGNA	RWE Renewables Italia Srl	66	
	eolico	5756		Acquaviva delle fonti, Casamas	BARI	PUGLIA	Enel Green Power Italia srl	36	
	eolico	4772	loc. Torre Giulia	Cerignola e Stornara	FOGGIA	PUGLIA	Torre Giulia Wind Srl	37,8	
	eolico	4771	"Borgo Mezzanone"	Manfredonia e Foggia	FOGGIA	PUGLIA	WPD/Parco Eolico Borgo Mezzanone Srl	119,35	
	eolico	5242	"S. Martino -Lagnano"	Ascoli Satriano	FOGGIA	PUGLIA	Winderger Srl	33,6	
05.10.22	eolico	4228	loc. Mass. Difensola, La Colonnella	S. Paolo C. + Poggio Imperiale	FOGGIA	PUGLIA	IVPC power 6 srl	31,35	
	eolico	5408	"Serra Palino"	S. Agata, Candela	FOGGIA	PUGLIA	RWE Renewables Italia Srl	48	
	eolico	4848	S. Mauro Forte, Salandra, Garaguso		MATERA	BASILICATA	ITW San Mauro Forte s.r.l.	72,8	
	eolico	4736	"Venusia"	Venosa, Maschito	POTENZA	BASILICATA	E.ON	36	
	eolico	4275	loc. Monte Raitiello	Muro Lucano + opere su Bella,	POTENZA	BASILICATA	Monte Raitiello srl	55,8	proroga VIA regionale
	agri-voltaico	7383	"Copertino"	Copertino, Galatina	LECCE	PUGLIA	Whysol-E Sviluppo Srl	60	
	geotermico	3064	"Cortolla"	Montecatini Val Cecina	PISA	TOSCANA	Renewem Srl	5	permesso di ricerca x impianto pilota
	geotermico	3216	"Castelnuovo"	Castelnuovo Val Cecina	PISA	TOSCANA	Rete geotermica toscana Srl	5	impianto pilota
10.10.22	geotermico	3084	"Lucignano"	Radicondoli	SIENA	TOSCANA	Lucignano Pilot Project S.r.l.	5	permesso di ricerca x impianto pilota
	eolico	3898	"Gomoretta"	Bitti, Orune, Buddusò	UORO, SASSARI	SARDEGNA	Siemens Gamesa Renewable Energy Italy	45	
	eolico	4155	"Lesina-Apricena"	Lesina, Apricena + opere su Pog	FOGGIA	PUGLIA	Renvico Italy srl	33,6	

su 40 nuovi impianti eolici imposti, 24 sono in Puglia, 12 sono nella piccola Basilicata

ben 20, pari alla metà (!!) sono nella già martoriata provincia di Foggia e ben 9 nella provincia di Potenza già devastata

il governo Draghi ha sbloccato ben 29 centrali eoliche su 40 in aree già imbottite di impianti. 36 su 40 se si considerano solo 2 regioni

GOVERNO MELONI

28.6.23 eolico Mass. Camiciaretta, Mass. Serini, N Acquaviva delle Fonti + opere s BARI PUGLIA Cogein Energy srl 72 12 torri da 6 MW

	eolico		Laterza e Castellaneta	TARANTO		vedi sopra	
	eolico		Guagnano + opere su altri com	LECCE	PUGLIA	Sorgenia Libeccio srl	36 6 x 6 + 18 MW accumulo
	eolico	Mass. Fattori, Mass. Richi	Castelpagano + opere su altri c	BENEVENTO	CAMPANIA	Cogein Energy srl	39,2
	eolico		Castel Giorgio, Orvieto	TERNI	UMBRIA	RWE Renewables Italia srl	42 phobos
16.01.24	eolico	Mass. Stella, La Rocca	Foggia + opere su Lucera	FOGGIA	PUGLIA	Wind Energy La Rocca srl	43
	eolico	Piani di Piedina	Venosa + opere su Rapolla e M	POTENZA	BASILICATA		10 torri
	eolico	Monte S. Vito	Grottole, Miglionico	MATERA	BASILICATA		
	agri-voltaico	B.go Mezzanone - Macchia r.da	Manfredonia	FOGGIA	PUGLIA		
	agri-voltaico	C. Savano - C.se De Martino	Foggia	FOGGIA	PUGLIA		Tavoliere 1- loc C. Savano C.se De Martino
	fotovoltaico	?	Foggia	FOGGIA	PUGLIA		
	fotovoltaico	Coppabianco	Pomarico	MATERA	BASILICATA		